

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
88/C 214/01	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali	1
88/C 214/02	Proposta modificata di Decisione del Consiglio concernente un'azione comunitaria nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni applicate all'assistenza sanitaria — Informatica avanzata in medicina in Europa (AIM) — Azione esplorativa	2
88/C 214/03	Modifica della proposta di direttiva del Consiglio recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili	9
88/C 214/04	Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni relative ai prodotti cosmetici	9
88/C 214/05	Proposta di direttiva del Consiglio recante quinta modifica della direttiva 74/329/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari	14
88/C 214/06	Proposta di direttiva del Consiglio recante quinta modifica della direttiva 76/768/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici	16
88/C 214/07	Proposta riesaminata di decisione del Consiglio recante revisione del programma pluriennale di ricerca per la Comunità economica europea nel settore della biotecnologia	17

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
88/C 214/08	Proposta riesaminata di decisione del Consiglio circa un'azione comunitaria nel campo delle tecnologie dell'insegnamento — Developing European Learning through Technological Advance (DELTA)	19
88/C 214/09	Proposta riesaminata di decisione del Consiglio circa un programma comunitario nel settore dell'informatica del trasporto stradale — Dedicated road infrastructure for vehicle safety in Europe (DRIVE)	20
88/C 214/10	Modifica della proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine	23
88/C 214/11	Proposta di Regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle condizioni particolari d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per il bestiame dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva	31
88/C 214/12	Proposta di risoluzione del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia	32
88/C 214/13	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2239/86 relativo ad un'azione specifica per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Portogallo	37
88/C 214/14	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve	37
88/C 214/15	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto al consumo di burro	65
88/C 214/16	Proposta modificata di decisione del Consiglio concernente un'azione comunitaria per la costituzione e il potenziamento di Centri d'Impresa e Innovazione e della loro rete	65

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

COM(88) 287 def.

(Presentata dalla Commissione il 6 giugno 1988)

(88/C 214/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che allo scopo di rendere più produttivi i veicoli combinati, i fabbricanti propongono di aumentare al massimo il volume utilizzabile nei limiti imposti dalla direttiva 85/3/CEE ⁽¹⁾;

considerando che l'aumento del volume utilizzabile comporta una riduzione dello spazio riservato al conducente e dello spazio fra il veicolo a motore ed il semirimorchio dotato di speciali dispositivi di aggancio;

considerando ciò che comporta un peggioramento delle condizioni delle comodità e di sicurezza dello spazio di lavoro riservato al conducente;

considerando che le norme attualmente in vigore possono essere migliorate in modo da raggiungere un maggiore equilibrio tra l'utilizzazione razionale ed economica degli autoveicoli industriali e le esigenze in materia di sicurezza stradale, rendendo le unità motrici per semirimorchi maggiormente intercambiabili e assicurando al tempo stesso un sufficiente spazio per il conducente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 85/3/CEE del Consiglio è modificata come segue:

1. viene inserito il seguente articolo 4A:

« *Articolo 4A* »

Gli autoarticolati immessi in circolazione prima del 1° luglio 1989 e non conformi alle nuove caratteristiche di cui ai punti 1.6 e 4.4 dell'allegato I della direttiva si considerano conformi a tali caratteristiche ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 1 se non superano la lunghezza totale di 15,5 m.

2. il testo del punto 1.1 dell'allegato I è sostituito dal seguente:

« 1.1. **Lunghezza massima**

— veicolo a motore	12,00 m
— rimorchio	12,00 m
— autoarticolato	16,50 m
— autotreno	18,00 m
— (autobus articolato	18,00 m) ⁽²⁾ »

3. Nell'allegato I, è inserito il punto seguente:

« 1.6. **Avanzamento massimo sulla ralla rispetto alla parte posteriore del semirimorchio**

12 m »

4. Nell'allegato I è inserito il seguente punto 4.4:

« 4.4. **Semirimorchi:**

il semirimorchio dovrà essere in conformità con la norma ISO n. 1726 (versione 1973) relativa ai veicoli stradali (agganci meccanici fra motrice e semirimorchio). »

⁽¹⁾ GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.⁽²⁾ Ciò è subordinato all'adozione della proposta della Commissione relativa ai pesi e alle dimensioni degli autobus.

Articolo 2

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1989.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi mettano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta modificata di Decisione del Consiglio concernente un'azione comunitaria nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni applicate all'assistenza sanitaria — Informatica avanzata in medicina in Europa (AIM) — Azione esplorativa

COM(88) def. — SYN 95

(Presentata dalla Commissione il 9 giugno 1988 in virtù dell'articolo 149, terzo comma del trattato CEE)

(88/C 214/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di istituzione della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Comunità ha tra l'altro il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e relazioni più strette tra gli Stati membri mediante l'instaurazione di un mercato comune ed il progressivo ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri;

considerando che i Capi di Stato e di Governo hanno sottolineato l'importanza dell'assistenza sanitaria come fattore determinante della crescita economica e dello sviluppo sociale;

considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza che esso attribuisce alla cooperazione in materia di assistenza sanitaria e di attività connesse per il futuro sviluppo politico, sociale ed economico della Comunità;

considerando che il Parlamento europeo, nella valutazione fatta delle biotecnologie in Europa, ha sottolineato l'importanza della biotecnologia medica e della bioinformatica ⁽²⁾;

considerando che il Comitato economico e sociale sostiene le iniziative in questo settore;

considerando che, con l'emergere di servizi di comunicazione avanzati e mobili, e la progressiva introduzione dell'informatica nell'assistenza sanitaria e nei servizi, possono verificarsi le condizioni per un notevole miglioramento dell'assistenza sanitaria e del rapporto costo-prestazione;

considerando che per aumentare la qualità, la flessibilità e l'accessibilità del servizio sanitario nella Comunità è importante che vi sia un'adeguata consultazione delle organizzazioni che operano nel settore;

considerando che particolare attenzione deve essere dedicata ai problemi della riservatezza, confidenzialità e protezione dei dati e che ciò può essere basato su attività inerenti svolte nell'ambito di ESPRIT e RACE;

considerando che i progressi nel settore dell'assistenza sanitaria favoriranno la popolazione in generale e la creazione di una industria europea competitiva per lo sviluppo e il sostegno al progresso dei servizi sanitari;

considerando che i progressi dell'assistenza sanitaria contribuiranno a risolvere le esigenze sociali più urgenti legate alla modificata struttura delle età nella Comunità e alla più rapida possibile identificazione di nuove malattie e nuovi problemi dell'assistenza sanitaria;

considerando che le iniziative concertate in questo settore contribuiranno a creare il mercato interno ed impediranno

⁽¹⁾ GU n. C 355 del 31. 12. 1987, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 25.

la formazione di nuove frontiere interne all'assistenza sanitaria;

considerando che lo sviluppo di specifiche funzionali comuni per le apparecchiature ed i servizi consentirà alle regioni meno sviluppate di beneficiare pienamente delle iniziative degli Stati membri in materia di miglioramento dell'assistenza e di gestione e sviluppo delle infrastrutture sanitarie nell'ambito della Comunità;

considerando che lo sviluppo di specifiche funzionali comuni per le apparecchiature ed i servizi permetterà una migliore focalizzazione degli sforzi e l'utilizzo di risorse limitate;

considerando che lo sviluppo di una tecnologia europea per l'infrastruttura di assistenza sanitaria incoraggerà e trascinerà migliori risorse nella Comunità ed assicurerà il passaggio di queste risorse nei processi dell'assistenza sanitaria;

considerando che lo sviluppo tecnologico dell'infrastruttura di assistenza sanitaria e dei servizi offre alle piccole e medie imprese ampie opportunità per la fabbricazione di apparecchiature e la fornitura di servizi specializzati per l'assistenza sanitaria nella Comunità;

considerando che la cooperazione può contribuire in ampia misura alla R&S prenormativa e precompetitiva ai fini dello sviluppo di norme, in particolare facilitando l'evoluzione verso una maggiore efficacia dell'assistenza sanitaria anche a livello regionale e locale;

considerando che con la sua decisione 87/516 Euratom/CEE il Consiglio ha adottato un programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) ⁽¹⁾ per ricerche da condurre nel campo delle applicazioni delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni per rispondere a comuni esigenze sociali; che il programma quadro contiene disposizioni specifiche per un'azione comunitaria nel settore dell'informatica medica e della bioinformatica ⁽²⁾;

considerando che i termini dell'articolo 130K del Trattato prevedono che la realizzazione del Programma Quadro sia attuata per mezzo di programmi specifici sviluppati all'interno di ciascuna sua linea d'azione;

considerando che la decisione del Consiglio del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico prevede che un obiettivo particolare della R&ST comunitaria debba essere il rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea, specialmente in aree strategiche ad alta tecnologia, che ne stimoli la competitività a livello internazionale, e considerando che la stessa decisione prevede anche che un'azione comunitaria sia giustificata laddove la ricerca contribuisce fra l'altro al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità nonché alla promozione del suo sviluppo armonioso e generalizzato, mantenendo la coerenza con l'obiettivo della qualità

tecnica e scientifica; considerando che il programma AIM è inteso a contribuire al raggiungimento di detti obiettivi;

considerando che è riconosciuta la necessità di costruire una specifica infrastruttura europea in cui tecnologie esistenti ed avanzate possano essere sviluppate e focalizzate alla soluzione dei problemi dell'assistenza sanitaria; considerando che il beneficiario finale deve essere il singolo paziente;

considerando che la costruzione di questa infrastruttura e il conseguimento degli obiettivi umani è una necessità urgente; considerando che il raggiungimento di questi obiettivi è meglio ottenibile per mezzo dell'unificazione degli sforzi dei fornitori di assistenza sanitaria, enti di ricerca, imprenditori, includendo piccole e medie imprese, e altri enti nella comunità;

considerando che gli studi preliminari hanno confermato la necessità e i vantaggi di costituire un programma di cooperazione comunitaria in questo campo;

considerando che è nell'interesse della Comunità di consolidare le basi scientifiche e finanziarie della ricerca europea associando in maggior misura i partecipanti di paesi terzi europei a taluni programmi comunitari, in particolare ai programmi di cooperazione nel settore dell'informatica medica e della bioinformatica;

considerando che la azione esplorativa AIM trarrà profitto dai risultati di ESPRIT e di RACE nonché delle attività in corso nel settore della normalizzazione;

considerando che il programma della Comunità nel settore della biotecnologia (1985-1989) comprende le applicazioni dell'informatica medica e della bioinformatica e trarrà profitto dei risultati dei lavori intrapresi nel quadro AIM;

considerando l'esigenza di uno stretto coordinamento delle azioni nazionali e di periodiche revisioni; che è pertanto necessario che la Commissione sia assistita da un Comitato nell'esecuzione della azione esplorativa;

considerando che l'attuazione di azioni concertate nel quadro del COST costituisce un elemento essenziale per completare i progetti di R&S orientati verso l'industria;

considerando che il Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha espresso il suo parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La fase esplorativa di un'azione comunitaria nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni applicate all'assistenza sanitaria, intitolata AIM, è adottata per un periodo iniziale di 18 mesi a decorrere dal 1° giugno 1988.

2. L'azione della Comunità mira a rendere disponibili ai cittadini e ai servizi sanitari, a costi minimi e nei tempi più

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Linea d'azione II/3, nuovi servizi d'interesse comune.

brevi, miglorie nell'assistenza sanitaria, con ciò contribuendo agli obiettivi sociali ed economici.

3. L'azione della Comunità mira a promuovere lo sviluppo di un'infrastruttura europea e di un quadro di lavoro nei quali gli sviluppi in corso e le innovazioni possano essere riportate nell'ambito dell'assistenza sanitaria, tramite la cooperazione fra attività pubbliche e private a livello nazionale e internazionale.

Articolo 2

1. L'azione consisterà nello sviluppare un quadro concettuale comune di cooperazione per attività prenormative, esplorazioni tecnologiche e investigazioni dei fattori non tecnologici al fine di coordinare gli sforzi europei per migliorare l'assistenza sanitaria mediante l'informatica medica e la bioinformatica.

2. L'azione mira a migliorare l'efficienza dell'assistenza del singolo cittadino e lo sviluppo, la pianificazione e la gestione dei servizi d'assistenza sanitaria. Nel lavoro inerente le informazioni sul paziente l'azione darà priorità allo sviluppo di metodi sicuri e affidabili per la protezione di archivi medici contro perdite, alterazioni e rivelazioni non autorizzate.

3. Il campo di applicazione dell'azione include:

- 1) Definizione di un quadro generale di insieme di cooperazione;
- 2) Ambiente informatico medico;
- 3) Strutture di dati e di informazioni di carattere medico;
- 4) Comunicazione e integrazione funzionale;
- 5) Integrazione di sistemi esperti nell'assistenza sanitaria;
- 6) Strumentazione avanzata, apparecchiature e servizi per l'assistenza sanitaria e per l'ambiente della ricerca medica;
- 7) Aspetti non tecnologici.

Il sommario e gli obiettivi della Fase Pilota di AIM sono definiti più in dettaglio nell'allegato II.

Articolo 3

1. I progetti che si riferiscono all'azione saranno eseguiti mediante contratti a compartecipazione finanziaria. I contraenti dovranno sostenere una quota rilevante dei costi, che di norma non dovrebbe essere inferiore al 50 % della spesa totale.

In alternativa, nel caso di università o istituti di ricerca impegnati in progetti o attività, la Comunità può sostenere fino al 100 % dei costi addizionali relativi.

2. Le proposte di progetti saranno di norma presentate a seguito di gare di appalto pubbliche e dovranno prevedere la partecipazione di almeno due partner industriali indipendenti non aventi sede nello stesso Stato membro. Almeno uno dei partner deve essere un'impresa industriale. In ciascun progetto almeno un partner deve rappresentare interessi nel campo dell'assistenza sanitaria. I bandi di gara saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

3. In casi eccezionali riguardanti progetti indispensabili per soddisfare requisiti fondamentali del piano di lavoro:

— qualora la proposta implichi

i) oneri eccessivi per i partecipanti, particolarmente le piccole e medie imprese e gli istituti di ricerca,

ii) soltanto un partner indipendente

iii) più partner indipendenti aventi sede nello stesso Stato membro, oppure

— qualora una procedura di gara d'appalto sia ingiustificata per motivi di costi o di efficienza, o

— qualora l'importo del contributo comunitario alle spese non superi 0,25 milioni di ECU,

può essere deciso, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, di derogare alle disposizioni generali fissate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. I contratti saranno conclusi con imprese, comprese quelle piccole e medie, fornitori di servizi, università, istituti di ricerca, ed altri organismi con sede nella Comunità.

Articolo 4

Qualora esistano accordi-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra paesi terzi e la Comunità europea, le organizzazioni e le imprese stabilite in tali paesi possono partecipare, conformemente alla procedura stabilita agli articoli 3 e 8, ad un progetto intrapreso nel quadro della presente azione.

Articolo 5

1. Gli stanziamenti ritenuti necessari per finanziare il contributo della Comunità all'esecuzione dell'azione esplorativa ammontano a 20 milioni di ECU per 18 mesi, ivi compresi i costi per il personale (nove A, due B, quattro C in qualità di agenti temporanei).

2. La ripartizione indicativa di tali stanziamenti è riportata nell'allegato I.

Articolo 6

1. La Commissione vigila sulla corretta esecuzione dell'azione e predisporre le opportune misure d'attuazione.
2. La Commissione fissa un progetto di programma di lavoro in cui sono precisati nei particolari gli obiettivi, il tipo di progetti e le azioni da svolgere e i relativi piani finanziari.
3. La procedura prevista all'articolo 8 si applica:
 - alla fissazione del programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo,
 - a qualsiasi deroga alle condizioni generali stabilite dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2,
 - alla valutazione del lavoro svolto, rispetto a ciascuna parte dell'azione esplorativa, da organizzazioni, gruppi e altri enti appropriati,
 - alla valutazione dei progetti presentati per l'attuazione e del contributo finanziario comunitario per ogni progetto qualora sia superiore a 0.4 milioni di ECU,
 - alla partecipazione a progetti da parte di organizzazioni e imprese europee che non abbiano sede nella Comunità.
4. La Commissione può consultare il Comitato di cui all'articolo 7 su qualsiasi argomento che rientri nel campo della presente decisione.

Articolo 7

Nell'esecuzione di questi compiti la Commissione è assistita da un Comitato, in appresso denominato «il Comitato». Il Comitato, composto di due rappresentanti per ciascuno Stato membro, è istituito dalla Commissione in base alle nomine degli Stati membri.

I membri del Comitato possono essere assistiti da esperti o consulenti, a seconda del tipo di questione in esame.

Il Comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Gli atti del Comitato hanno carattere riservato. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. I compiti di segreteria sono espletati dalla Commissione.

Articolo 8

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato viene investito dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno dei suoi membri.
2. Secondo questa procedura, il rappresentante della Commissione, nella sua veste di presidente, presenta al Comitato il progetto delle misure da adottare. Il Comitato

formula il suo parere entro un termine che di norma è di un mese e non può in nessun caso superare i due mesi. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione; al voto dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui al medesimo articolo. Il presidente non vota.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal Comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- La Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise,
- Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 9

1. I risultati dell'azione saranno riesaminati dalla Commissione dopo 12 mesi. La Commissione informerà il Consiglio e il Parlamento europeo dei risultati di tale riesame.

2. Dopo il completamento di questa azione, la Commissione invierà al Consiglio e al Parlamento europeo un rapporto sull'adempimento e i risultati dell'azione.

3. Detto rapporto verrà fatto tenendo conto dei precisi obiettivi definiti nell'allegato II di questa decisione ed in conformità con quanto previsto nell'articolo 2 paragrafo 2 del Programma Quadro.

Articolo 10

Per quanto riguarda le attività di concertazione di cui all'articolo 1, par. 2, gli Stati membri e la Commissione si scambiano tutte le informazioni utili, tra quelle cui essi hanno accesso e che sono autorizzati a comunicare, concernenti attività, siano esse o meno previste o eseguite sotto la loro autorità, nei settori coperti dal presente regolamento.

Le informazioni vengono scambiate conformemente ad una procedura che la Commissione definisce previa consultazione del Comitato e sono trattate come riservate a richiesta di chi le comunica.

Articolo 11

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1 giugno 1988

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO I

AZIONE ESPLORATIVA AIM

Linea di azione I

MAGGIORE EFFICACIA DELLE AZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	4,80 (1)
---	----------

1. *Messa a punto di una serie di principi comuni di cooperazione*

Linea di azione II

RAFFORZAMENTO DELLA POSIZIONE EUROPEA PER QUANTO RIGUARDA LA MBI E L'ASSISTENZA SANITARIA	10,70 (1)
--	-----------

2. *Ambiente dell'informatica medica*

3. *Strutture dei dati e cartelle cliniche*

4. *Comunicazione ed integrazione funzionale*

5. *Sistemi biomedici esperti di supporto*

6. *Infrastruttura biomedica e strumenti di ricerca*

Linea di azione III

CREAZIONE DI UN AMBIENTE FAVOREVOLE AD UNA RAPIDA INTRODUZIONE E AD UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA MBI ALL'ASSISTENZA SANITARIA	2,25 (1)
---	----------

7. *Fattori non tecnologici*

Costi di personale	1,69 (1)
--------------------	----------

Costi amministrativi	0,56 (1)
----------------------	----------

Totale	20,00 (1)
--------	-----------

(1) Stima del contributo comunitario in milioni di ECU.

ALLEGATO II

RIASSUNTO DEL PROGRAMMA E OBIETTIVI

1. MOTIVAZIONE

La corretta comprensione della natura, del ruolo e dell'utilizzazione dell'informazione in campo medico è essenziale per la riuscita di ogni sistema concepito per essere uno strumento efficace inteso a soddisfare le necessità sanitarie della società, in quanto l'assistenza sanitaria è in continua evoluzione così come la tecnologia alla sua base. Le attività connesse con le informazioni si espandono rapidamente e il loro costo in molte organizzazioni di assistenza sanitaria è diventato considerevole.

La tendenza a realizzare gradualmente dei sistemi di informazione integrata per l'assistenza sanitaria (Integrated Health Environment — IHE) a livello nazionale e internazionale deriva da vari fattori.

Innanzitutto vi sono i crescenti costi delle cure mediche, soprattutto di servizi ospedalieri.

Ai fini di un'utilizzazione ottimale delle risorse destinate all'assistenza sanitaria diventa molto importante:

- disporre di soddisfacenti indicatori della resa e della qualità dell'assistenza,
- rendere questi indicatori disponibili e comparabili su sistemi computerizzati per capire meglio le variazioni a livello di costi, modalità e risultati dell'assistenza,
- mettere a disposizione dei medici dell'assistenza primaria gli strumenti avanzati dell'informatica per consentire loro di svolgere la loro funzione di smistamento, nel senso di inviare i pazienti all'ospedale per analisi o dallo specialista, soltanto quando è necessario,
- definire i requisiti necessari per ottimizzare i servizi d'informazione ospedalieri sui quali ora gravano una serie di processi e procedure cliniche e amministrative che provocano registrazioni multiple per ogni paziente complicando le operazioni di memorizzazione, reperimento e analisi delle informazioni necessarie per il buon svolgimento delle funzioni ospedaliere,
- razionalizzare il processo di assistenza sanitaria aumentando l'interazione tra gli addetti sanitari, cioè facilitando lo scambio e l'utilizzazione delle tecniche e delle strutture all'interno del sistema (disponibilità di specialisti, dati clinici, informazioni sanitarie e farmaceutiche, corrispondenza amministrativa, documentazione professionale, ecc.).

In secondo luogo, il rapido sviluppo della tecnologia dell'informazione delle telecomunicazioni fornisce grandi possibilità di migliorare la qualità, l'accessibilità, e l'efficienza e l'economia dei servizi sanitari. Ciò può essere utilizzato però soltanto attraverso un progressivo processo di standardizzazione per evitare che la diffusione dell'informazione computerizzata nell'assistenza sanitaria porti ad una proliferazione di sistemi indipendenti in Europa. La standardizzazione internazionale o per lo meno europea non significa una rigida uniformità dei sistemi di misurazione bensì una maggiore coerenza d'impostazione attraverso una migliore trasparenza dei risultati e uno scambio più sistematico d'informazioni comparabili. Un accordo già nella fase iniziale tra gli addetti del settore sugli standard aperti e i requisiti alla base della realizzazione dei sistemi integrati di informazione sanitaria (IHE) porterà al tempo stesso ad una trasparenza nella prassi, nei risultati e nei costi delle cure sanitarie, a un mercato potenziale più vasto in Europa, ad economie di scala per i produttori riducendo al minimo rischi d'investimento.

2. OBIETTIVI GLOBALI E RISULTATI TANGIBILI

Lo sviluppo e l'applicazione delle tecnologie avanzate nelle cure sanitarie permetterà di aumentare la resa dei sistemi di assistenza sanitaria con un forte aumento della produttività della ricerca e sviluppo in campo medico e bio(tecno)logico, riducendo notevolmente il tasso d'incremento della spesa sanitaria.

AIM istituirà un quadro generale per un supporto governativo inteso ad accelerare la realizzazione degli sviluppi potenzialmente positivi a livello della fornitura e della gestione dell'assistenza sanitaria in Europa.

AIM contribuirà moltissimo alla creazione di un sistema integrato di informazioni nel campo delle cure sanitarie (IHE) nel senso che saranno trattate tutte le forme di assistenza, medicina preventiva, cure primarie e cure secondarie.

Questo programma comunitario metterà in un primo tempo l'accento sui requisiti comuni degli utenti e sulle opzioni tecnologiche e funzionali relative allo sviluppo e all'applicazione della tecnologia avanzata alle cure sanitarie. AIM completerà la cooperazione già in atto tra le istituzioni di ricerca, gli ospedali e l'industria, tenendo conto dei requisiti delle amministrazioni pubbliche, e armonizzerà le priorità industriali e mediche per far progredire i lavori prenormativi necessari per l'introduzione in tutta Europa di un sistema integrato d'informazione delle cure sanitarie (IHE).

I professionisti dell'industria e delle cure sanitarie necessitano e hanno chiesto la cooperazione delle autorità pubbliche perché i nuovi sistemi applicabili richiedono:

- standard comuni a livello europeo e se possibile a livello internazionale,
- progettazione, sviluppo e gestione,
- omologazione dei sistemi connessi con la sanità pubblica, la protezione dei dati e gli aspetti etici in generale,
- accettazione pubblica e politica espressa in disposizioni regolamentari.

Il tema di AIM è l'effettivo miglioramento delle cure sanitarie nella Comunità nell'ambito di limiti economicamente accettabili attraverso lo sfruttamento del potenziale dell'informatica medica e della bioinformatica (Medical and Bio Informatics — MBI).

Nell'ambito di questa finalità generale, AIM riguarderà la realizzazione degli obiettivi seguenti:

1. Miglioramento della qualità, dell'accessibilità e della flessibilità dell'assistenza sanitaria.
2. Maggiore efficienza delle cure mediche riducendone i costi.
3. Contributo all'introduzione di standard minimi e di specifiche funzionali comuni.
4. Contributo a codici concordati di buon comportamento, rispetto della privacy e affidabilità.
5. Incoraggiamento della collaborazione e della concertazione nell'analisi dei requisiti e delle possibilità per la MBI e le sue applicazioni.
6. Contributo all'adeguamento comune della normativa quadro ai fini del miglioramento dell'assistenza sanitaria.

Per questi obiettivi è prevista un'impostazione per tappe di cui la presente azione rappresenta la fase pilota, imperniata su: l'identificazione dei requisiti degli utenti, i sistemi R&S per precisare il rapporto costo-utili, la scelta delle opzioni tecnologiche e lo sviluppo di adeguati strumenti di valutazione.

I risultati tangibili e gli obiettivi precisi della fase pilota AIM comprendono:

- messa a punto di un'impostazione pratica per i lavori interdisciplinari su scala europea in questo settore, che coinvolga i vari protagonisti dell'assistenza sanitaria e costituisca il necessario punto di incontro per individuare i requisiti comuni, definire l'impostazione migliore e creare una piattaforma di consenso;
- sviluppo di un modello teorico per i sistemi d'informazione nel campo dell'assistenza sanitaria precisandone le funzioni, i componenti, i requisiti e le interrelazioni. Questo modello dovrebbe coprire i vari livelli dell'assistenza (primaria, secondaria e terziaria) e costituire una base per una comprensione comune dell'assistenza sanitaria in vista dello sviluppo ulteriore di procedure, servizi e sistemi compatibili;
- definizione dei requisiti in materia di dati e dei flussi d'informazione ai vari livelli del sistema di assistenza sanitaria, tenendo conto delle necessità specifiche e delle limitazioni a livello dei pazienti e sotto il profilo clinico, scientifico e amministrativo. Ciò dovrebbe portare allo studio dell'architettura di cartelle mediche e successivamente alla valutazione dei vari sistemi di codificazione e del loro stato di avanzamento nei vari paesi e all'accordo su sistemi di codificazione comuni;
- identificazione e definizione degli standard minimi, delle raccomandazioni e della prassi riconosciuta, necessari per facilitare lo sviluppo armonioso dei sistemi di informazione ospedalieri. Questi lavori vanno eseguiti in stretto coordinamento con altre organizzazioni internazionali del settore;
- adattamento delle tecnologie esistenti o in fase di sviluppo in vista della loro introduzione e accettazione nel settore dell'assistenza sanitaria. I lavori saranno concentrati su requisiti specifici quali il fattore umano, l'integrazione di sistemi e l'accettabilità e l'impiego pratico nella routine giornaliera. Si terrà conto delle varie applicazioni dei sistemi basati sulle conoscenze e della strumentazione avanzata;
- la realizzazione di progetti pilota intesi a verificare l'applicazione e l'integrazione nell'assistenza sanitaria delle tecnologie e metodologie in fase di sviluppo;
- valutazione particolareggiata dell'impatto etico, sociale ed economico dell'applicazione delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni all'assistenza sanitaria, dedicando particolare rilievo alla protezione della riservatezza dell'informazione, all'accesso autorizzato ai sistemi, alla sicurezza dei dati, alle ripercussioni sulla relazione medico-paziente, al fattore umano nell'ingegneria di sistemi per facilitare l'accettazione dei nuovi sistemi nonché agli aspetti giuridici relativi a questioni di responsabilità e all'impiego pratico di sistemi avanzati nell'assistenza sanitaria.

Questi risultati tangibili, specificati nel progetto di piano di lavoro, rappresenteranno di *per sé un utile risultato*. La portata e l'orientamento dei lavori sono stati inoltre scelti per spianare la strada alla futura collaborazione europea in questo campo, indipendentemente dal contesto nel quale essa sarà realizzata.

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili

COM(88) 319 def.

(Presentata dalla Commissione il 9 giugno 1988 in virtù dell'articolo 149, terzo comma del trattato CEE)

(88/C 214/03)

Visto il parere del Parlamento europeo del 13 aprile 1988 sulla proposta di direttiva ⁽¹⁾ presentata dalla Commissione al Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili, e conformemente all'articolo 149, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Commissione ha deciso di modificare la suddetta proposta come segue:

È soppresso il quinto considerando.

⁽¹⁾ GU n. C 24 del 31. 1. 1987, p. 12.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾

COM(88) 323 def. — SYN 84

(Presentata dalla Commissione il 15 giugno 1988 in virtù dell'articolo 149, comma 3 del trattato CEE)

(88/C 214/04)

⁽¹⁾ GU n. C 86 del 1. 4. 1987, pag. 3.

TESTO INIZIALE

TESTO MODIFICATO

Proposta di direttiva del Consiglio recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici

Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

TESTO INIZIALE

considerando che le reiterate modifiche degli allegati alla direttiva 76/768/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva ..., postulano un adeguamento del dispositivo della direttiva stessa;

considerando che l'esperienza acquisita successivamente all'adozione della direttiva 76/768/CEE ha dimostrato come le disposizioni relative all'etichettatura debbano essere migliorate e come il termine previsto dall'articolo 12, paragrafo 2 sia insufficiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 1 il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva i prodotti cosmetici che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato V. Riguardo a tali prodotti gli Stati membri possono adottare tutte le disposizioni che ritengono utili.»

2. All'articolo 4 il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal testo seguente:

«c) coloranti diversi da quelli elencati nella prima parte dell'allegato IV, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati esclusivamente a colorare le zone pilifere;

d) coloranti elencati nella prima parte dell'allegato IV, utilizzati al di fuori delle condizioni indicate, ad eccezione dei prodotti cosmetici che contengono coloranti destinati unicamente a colorare le zone pilifere.»

3. L'articolo 5 è modificato come segue:

a) nel primo comma:

- i) le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

«a) sostanze elencate nella seconda parte dell'allegato III nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna g) dell'allegato stesso;

TESTO MODIFICATO

3. L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 5

«Gli Stati membri ammettano l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono:

- a) sostanze elencate nella seconda parte dell'allegato III nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna g) dell'allegato stesso;

⁽¹⁾ GU n. C 86 del 1. 4. 1987, pag. 3.

TESTO INIZIALE

- b) coloranti elencati nella seconda parte dell'allegato IV, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nell'allegato stesso;»
- ii) la lettera c) è soppressa;
- iii) la lettera d) è sostituita dal testo seguente:
- «d) conservanti elencati nella seconda parte dell'allegato VI nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, sino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso. Tuttavia alcune di queste sostanze possono essere utilizzate, a concentrazioni diverse, per fini specifici che vanno indicati nella presentazione del prodotto stesso;»

b) il secondo comma è soppresso.

4. L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 6*

1. Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se il recipiente e l'imballaggio portano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

TESTO MODIFICATO

- b) coloranti elencati nella seconda parte dell'allegato IV, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nell'allegato stesso;
- c) conservanti elencati nella seconda parte dell'allegato VI nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, sino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso. Tuttavia alcune di queste sostanze possono essere utilizzate, a concentrazioni diverse, per fini specifici che vanno indicati nella presentazione del prodotto stesso;
- d) filtri UV elencati nella parte seconda dell'allegato VII, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, sino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso.

Alle date suddette tali sostanze, coloranti, conservanti e filtri UV saranno:

- o definitivamente ammessi,
- o definitivamente vietati (allegato II),
- o mantenuti per un periodo determinato nella seconda parte degli allegati III, IV, VI e VII,
- o soppressi da tutti gli allegati

TESTO INIZIALE

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato avente sede all'interno della Comunità. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta, in linea di massima, di identificare l'impresa in questione. Per i prodotti fabbricati fuori della Comunità, gli Stati membri possono esigere l'identificazione del paese di origine;
- b) il contenuto nominale al momento della confezione; fanno eccezione gli imballaggi con un contenuto massimo di 5 g o di 5 ml, i campioni gratuiti, le monodosi ed i prodotti generalmente venduti al pezzo per i quali l'identificazione del peso o del volume non ha alcun rilievo. È sufficiente che l'indicazione del contenuto nominale figuri sull'imballaggio;
- c) la data di durata minima. La data di durata minima di un prodotto cosmetico è la data fino alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme al disposto dell'articolo 2.

Essa è indicata con la dicitura: « Da usare preferibilmente entro ... » seguita:

- dalla data stessa,
- dall'indicazione del punto dell'etichetta su cui questa figura.

Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata.

La data consiste nell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore a 30 mesi, l'indicazione della data di scadenza non è obbligatoria;

TESTO MODIFICATO

- b) Il contenuto nominale al momento della confezione, indicato in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto massimo di 5 g o di 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;

TESTO INIZIALE

- d) le modalità di impiego e le avvertenze che figurano negli allegati III, IV, VI e VII e che vanno indicate obbligatoriamente sull'etichetta. In caso d'impossibilità pratiche, dovute alle ridotte dimensioni del prodotto, queste indicazioni debbono figurare su un foglio di istruzioni allegato, della cui presenza si farà breve menzione sul recipiente e sull'imballaggio;
- e) il numero della partita di fabbricazione o il riferimento che permetta d'identificarla. In caso d'impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione deve figurare solamente sulla confezione. Tuttavia, è ammesso qualsiasi altro mezzo atto a consentire una facile identificazione della partita di fabbricazione (ad esempio: codificazione mediante perforazione; inchiostro visibile alla luce U-V).

2. Per i prodotti cosmetici non preconfezionati o per i prodotti cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le menzioni di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni adeguate affinché in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vengano impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi o meno che attribuiscono ai prodotti stessi caratteristiche che non possiedono.»

5. All'articolo 12 il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La Commissione procede quanto prima alla consultazione degli Stati membri interessati; esprime poi senza indugio il proprio parere e prende provvedimenti del caso.»

6. L'allegato III, seconda parte, diventa l'allegato IV, prima parte.
7. L'allegato IV, prima parte, diventa l'allegato III, seconda parte.

TESTO MODIFICATO

- d) le precauzioni particolari per l'impiego e in particolare quelle indicate nella colonna « modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta » degli allegati III, IV, VI e VII che debbono figurare sul recipiente. Lo stesso dicasi per eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica queste indicazioni debbono figurare su un foglio di istruzioni allegato, della cui presenza si farà breve menzione al consumatore sul recipiente e sull'imballaggio;
- e) il numero della partita di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificarla. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione deve figurare solamente sulla confezione.

TESTO INIZIALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 1° gennaio 1992, né i fabbricanti né gli importatori aventi sede nella Comunità possano immettere sul mercato prodotti la cui etichettatura non sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i prodotti di cui al paragrafo 1 non possano più essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 dicembre 1993.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Consiglio recante quinta modifica della direttiva 74/329/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

COM(88) 322 def. — SYN 138

(Presentata dalla Commissione il 21 giugno 1988)

(88/C 214/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva del Consiglio 74/329/CEE ⁽¹⁾ modificata da ultimo con la direttiva 86/102/CEE ⁽²⁾

stabilisce un elenco di emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti di cui gli Stati membri possono autorizzare l'impiego nei prodotti alimentari,

considerando che l'allegato II della direttiva 74/329/CEE riporta la denominazione delle sostanze il cui impiego nei prodotti alimentari può essere provvisoriamente autorizzato dagli Stati membri e che detta autorizzazione è valida fino al 31 dicembre 1988,

considerando che per le sostanze dell'allegato II, i dati scientifici e tecnici in materia di sicurezza e di impiego sono sufficienti per consentirne il trasferimento all'allegato I,

⁽¹⁾ GU n. L 189 del 12. 7. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1987, pag. 40.

considerando che per la gomma adragante (E413) i dati più recenti hanno confermato l'accettabilità di questa sostanza a livello comunitario,

3. L'allegato I è modificato in relazione al presente allegato

4. L'allegato II è soppresso.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 2

Articolo 1

La direttiva 74/329/CEE è modificata come segue:

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 2 è soppresso

Articolo 3

2. L'articolo 3 è soppresso

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 1° gennaio 1989 e ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

a) Quanto segue va inserito tra i punti E 415 e E 420:

N. CEE	Designazione	Condizioni di impegno
E 416	Gomma Karaya	

b) quanto segue va inserito tra i punti E 422 e E 440:

N. CEE	Designazione	Condizioni di impegno
E 432	Monolaurato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 20)	
E 433	Monoleato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 80)	
E 434	Monopalmitato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 40)	
E 435	Monostearato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 60)	
E 436	Tristearato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 65)	

c) quanto segue va inserito tra i punti E 477 e E 481:

N. CEE	Designazione	Condizioni di impegno
E 479	Olio di soia ossidato mediante riscaldamento e fatto reagire con monogliceridi e digliceridi di acidi grassi	

Proposta di direttiva del Consiglio recante quinta modifica della direttiva 76/768/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

COM(88) 324 def. — SYN 139

(Presentata dalla Commissione il 21 giugno 1988)

(88/C 214/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 76/768/CEE ⁽¹⁾ modificata da ultimo dalla direttiva n. ... stabilisce, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico delle prescrizioni tecniche definite dalla direttiva, il quadro per una cooperazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici nel settore dei prodotti cosmetici;

considerando che la procedura di questo Comitato è applicabile per gli allegati da III a VII fino al 31 dicembre 1988;

considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di prevedere una procedura per l'adeguamento rapido delle prescrizioni tecniche della direttiva al progresso tecnico e che è pertanto opportuno conferire alla Commissione, assistita da un Comitato consultivo, competenze in questo settore;

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 8, paragrafo 2, il testo del secondo trattino è soppresso;

2. L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 9

La Commissione è assistita da un Comitato consultivo per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive

volte ad eliminare gli ostacoli tecnici frapposti agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici, in appresso denominato « Comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. »

3. L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 10

Nel caso in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:

Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato emette un parere in merito a tale progetto entro il termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è messo a verbale; ciascun Stato membro ha inoltre il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere emesso dal Comitato. Essa informa il Comitato del modo in cui ha tenuto conto di tale parere. »

Articolo 2

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta riesaminata di decisione del Consiglio recante revisione del programma pluriennale di ricerca per la Comunità economica europea nel settore della biotecnologia

COM(88) 356 def. — SYN 101

(Presentata dalla Commissione il 23 giugno 1988 in virtù dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE)

(88/C 214/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) è stato adottato con decisione 87/516/Euratom/CEE del Consiglio ⁽²⁾;

considerando che l'articolo 130K del trattato prevede che l'attuazione del programma quadro sia fatta mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione; che il Consiglio, nell'approvare il programma quadro delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991), ha riconosciuto l'interesse dello sfruttamento e della valorizzazione delle risorse biologiche e, in particolare, della biotecnologia;

considerando che, con decisione 85/195/CEE ⁽³⁾, il Consiglio ha deciso un programma pluriennale di azione di ricerca e di formazione per la Comunità economica europea nel settore della biotecnologia; che l'articolo 3 di detta decisione prevede il riesame del programma nel corso del secondo anno di esecuzione e la possibilità di una sua revisione;

considerando che il riesame effettuato, le cui conclusioni sono state trasmesse al Consiglio il 21 maggio 1986, ha indotto la Commissione a presentare una proposta di revisione del programma, motivata dalla necessità di assicurarne l'adeguamento all'obiettivo assegnatogli;

considerando che l'attuazione del programma d'azione di ricerca e di formazione della Comunità economica europea nel settore della biotecnologia ha rivelato di essere ancora insufficiente per poter creare — ad un livello adeguato alle molteplici implicazioni di biotecnologia nell'agricoltura, nell'industria e nell'ambiente — reti di cooperazione transnazionale per quanto riguarda i livelli di rischio e la loro valutazione;

considerando che ogni applicazione comportante la deliberata diffusione su vasta scala di organismi ottenuti grazie all'ingegneria genetica deve essere preceduta da una ricerca sperimentale conforme alle norme di sicurezza esistenti;

considerando che nel settore della bioinformatica occorre creare reti integrate per la raccolta, la diffusione e il trattamento di dati biologici, nonché incentivare ulteriormente il ricorso ad approcci informatizzati nella ricerca biotecnologica;

considerando la necessità di potenziare le attività di formazione e di sviluppare i programmi di formazione volti, in particolare, all'organizzazione di brevi corsi intensivi che consentano complessivamente ai ricercatori di tutti gli Stati membri di beneficiare di tutte le strutture di ricerca e delle competenze scientifiche della Comunità, contribuendo così a ridurre le disparità di sviluppo esistenti tra i diversi Stati membri della Comunità nel settore della biotecnologia e perseguendo, nello stesso tempo, la qualità scientifica e tecnica;

considerando che è essenziale intensificare la partecipazione dell'industria comunitaria alle attività e ai benefici dei risultati derivanti dai lavori di ricerca su contratto;

considerando la necessità di potenziare le attività di concertazione intraprese parallelamente agli sforzi di ricerca e di formazione comunitari, per rendere più armoniche le azioni nazionali e comunitarie nel campo della biotecnologia, intensificare il dialogo con gruppi appropriati e rendere accessibile al pubblico la maggior informazione possibile;

considerando che l'importanza assunta recentemente da alcuni settori critici delle scienze biologiche (ad esempio, mappazione e sequenziamento dei genomi e loro sfruttamento) comporta una relativa debolezza degli sforzi comunitari nel settore della biotecnologia, salvo che si intraprenda rapidamente un'attività esplorativa al riguardo prima di elaborare un nuovo programma di R&S (1990-1994) nel settore della biotecnologia;

considerando la necessità di far partecipare la Spagna ed il Portogallo al maggior numero possibile di attività previste dal programma;

⁽¹⁾ GU n. C 15 del 20. 1. 1988.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1

⁽³⁾ GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 1.

considerando che il Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha espresso il suo parere,

Articolo 2

DECIDE:

Articolo 1

Il programma d'azione di ricerca per la Comunità economica europea nel settore della biotecnologia (1985-1989) è riveduto secondo quanto specificato nell'allegato.

Gli stanziamenti ritenuti necessari per l'esecuzione del programma sono aumentati da 55 milioni di ECU a 75 milioni di ECU. Questo aumento di 20 milioni di ECU è destinato ad intensificare ed espandere le attività di ricerca nel settore della biotecnologia, secondo quanto è precisato nell'allegato, e a coprire le spese dovute all'aggiunta di cinque persone al personale previsto.

ALLEGATO

REVISIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI RICERCA PER LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA NEL SETTORE DELLA BIOTECNOLOGIA (1985-1989)

- Estensione alla Spagna e al Portogallo delle attività previste dal programma.
 - Intensificazione delle attività di ricerca in corso nel settore del programma riguardante la valutazione dei rischi connessi con la moderna biotecnologia e, in particolare, con la diffusione intenzionale di organismi ottenuti mediante l'applicazione di tecniche di ingegneria genetica.
 - Intensificazione delle azioni di ricerca in corso nel settore della tecnologia dell'informazione e, in particolar modo, riguardanti il trattamento dei dati sulle raccolte di colture, le sequenze di genomi e la modellazione di proteine.
 - Aumento del volume delle attività in corso (visite di studio, pubblicazioni, reti elettroniche, incontri, corsi estivi, ecc.) volte ad una diffusione tempestiva delle informazioni sul programma e dei risultati della ricerca a tutti i gruppi appropriati; partecipazione dell'industria comunitaria alle attività di ricerca ed all'utilizzazione dei dati, dei materiali e dei metodi derivanti dai lavori di ricerca su contratto.
 - Studi e progetti pilota di attuabilità per la preparazione delle future attività comunitarie di R&S in biotecnologia, nel corso del periodo 1990-1994.
 - Potenziamento delle attività di formazione in tutte le parti del programma in corso.
 - Adeguamento delle risorse (personale) per le attività di concertazione alle necessità definite nel programma.
-

Proposta riesaminata di decisione del Consiglio circa un'azione comunitaria nel campo delle tecnologie dell'insegnamento — Developing European Learning through Technological Advance (DELTA)

COM(88) 359 def. — SYN 96

(Presentata dalla Commissione il 23 giugno 1988 in virtù dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE)

(88/C 214/08)

1. Riesame

La Commissione, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 149/2d,

- vista la proposta della Commissione (1),
- visto il parere del Parlamento (2),
- vista la proposta modificata della Commissione (3),
- vista la posizione comune del Consiglio (4),
- vista la posizione della Commissione (5),
- visti gli emendamenti proposti dal Parlamento in seconda lettura (6),

ha riesaminato la proposta sulla quale il Consiglio ha basato la sua posizione comune.

Come risultato di questo riesame la Commissione modifica la sua proposta modificata COM(88) 166 fin./SYN 96 come segue:

Articolo 8, paragrafo 3 da leggersi:

3. La Commissione adotterà le misure previste se queste saranno conformi con il parere del Comitato.

Se le misure previste non sono conformi con il parere del Comitato, o se nessun parere è stato espresso, la Commissione dovrà sottoporre immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio deciderà a maggioranza qualificata.

Se, al termine di un periodo che in nessun caso non potrà superare due mesi dalla data di sottomissione al Consiglio, il Consiglio non ha deciso, le misure proposte saranno adottate dalla Commissione per le questioni che ricadano sotto l'articolo 6(4).

2. Chiarimenti.

Emendamento 1

L'emendamento 1 è stato incluso nella proposta modificata ma è stato respinto dal Consiglio con riferimento a quanto disposto dall'articolo 203 del trattato. La Commissione può concordare sul fatto che l'articolo 203 del trattato prevede sufficienti azioni per raggiungere l'obiettivo dell'emendamento.

Emendamento 2

L'emendamento 2 è stato incluso nella proposta modificata ma è stato respinto dal Consiglio. Considerando l'opzione IIa della decisione del Consiglio del 13 luglio 1987, che stabilisce le procedure per l'esercizio dei poteri esecutivi conferiti alla Commissione (7) come la più appropriata per questa azione, la Commissione ha accettato l'opzione IIIa della posizione comune come compromesso.

(1) Doc. COM(87) 353 finale 24 luglio 1987.

(2) PE 121 586 A2-322.

(3) Doc. COM(88)166 final — SYN 96.

(4) RECH 61 PRO-COOP 44 5444/1/88.

(5) SEC(88) 643 — SYN 94.

(6) PE 123.279.

(7) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

3. Testo degli emendamenti del Parlamento in seconda lettura

Emendamento 1

L'importo definitivo degli stanziamenti e il numero del personale in organico sono fissati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale in funzione delle esigenze reali.

Emendamento 2

La Commissione dispone misure che hanno validità immediata. Qualora queste non concordino con il parere del Comitato, la Commissione notifica tali misure al Consiglio.

- In tal caso la Commissione può rinviare l'esecuzione delle misure da essa decise di un periodo di al massimo un mese a partire dalla suddetta notifica.
- Il Consiglio può adottare una diversa decisione a maggioranza qualificata entro il periodo indicato nel precedente capoverso.

Proposta riesaminata di decisione del Consiglio circa un programma comunitario nel settore dell'informatica del trasporto stradale — Dedicated road infrastructure for vehicle safety in Europe (DRIVE)

COM(88) 360 def. — SYN 94

(Presentata dalla Commissione il 23 giugno 1988 in virtù dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE)

(88/C 214/09)

1. Riesame della proposta modificata

La Commissione, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 149/2d,

- vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,
- visto il parere del Parlamento ⁽²⁾,
- vista la proposta modificata della Commissione ⁽³⁾,
- vista la posizione comune del Consiglio ⁽⁴⁾,
- vista la posizione della commissione ⁽⁵⁾,
- visti gli emendamenti proposti dal Parlamento in seconda lettura ⁽⁶⁾,

ha riesaminato la proposta sulla quale il Consiglio ha basato la sua posizione comune.

Come risultato del riesame la Commissione modifica la sua proposta modificata COM(88) 167 fin. — SYN 94 come segue:

— *Ventiduesimo considerando da leggersi:*

Considerando che la definizione del progetto Eureka Prometheus ha confermato la fattibilità degli obiettivi e ha identificato specifiche attività da intraprendere al fine di raggiungerli.

⁽¹⁾ Doc. COM(87) 351 finale 24 luglio 1987.

⁽²⁾ PE 121 582 A2-321.

⁽³⁾ Doc. COM(88) 167 final — SYN 94.

⁽⁴⁾ RECH 59 PRO-COOP 43 5394/88.

⁽⁵⁾ SEC(88) 643 — SYN 94.

⁽⁶⁾ PE 123.291.

— *Ventitresimo considerando da cancellare.*

— *Articolo 5, paragrafo 1 da leggersi:*

1. I fondi stimati necessari per la contribuzione comunitaria all'esecuzione del programma ammontano a 60 milioni di ECU per 36 mesi, costi del personale compresi, che non dovranno superare il 4,5 % del contributo comunitario.

— *Articolo 8, paragrafo 3 da leggersi:*

3. La Commissione adotterà le misure previste se queste saranno conformi con il parere del Comitato.

Se le misure previste non sono conformi con il parere del Comitato, o se nessun parere è stato espresso, la Commissione dovrà sottoporre immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio deciderà a maggioranza qualificata.

Se, al termine di un periodo che in nessun caso non potrà superare due mesi dalla data di sottomissione al Consiglio, il Consiglio non ha deciso, le misure proposte saranno adottate dalla Commissione per le questioni che ricadano sotto l'articolo 6(4).

2. Chiarimenti sulla posizione della Commissione sugli emendamenti fatti dal Parlamento in seconda lettura.

Emendamenti 1 e 2

Gli emendamenti 1 e 2 sono stati inseriti dalla Commissione nella proposta modificata ma sono stati respinti dal Consiglio. La Commissione concorda sul fatto che i punti essenziali di questi emendamenti sono già compresi nel testo.

Emendamento 3

L'emendamento 3 non è stato incluso nella proposta modificata poichè secondo la Commissione questi aspetti sono già stati sufficientemente coperti nel considerando.

Emendamento 4

L'emendamento 4 non è stato mantenuto nella proposta modificata poichè una estensione del regime applicabile per DRIVE a progetti non finanziati in questo programma sarebbe problematica.

Emendamento 5

L'emendamento 5 è stato incluso nella proposta modificata, ma è stato respinto dal Consiglio in accordo con quanto disposto dall'articolo 203 del trattato. La Commissione concorda sul fatto che l'articolo 203 del trattato prevede sufficienti azioni per raggiungere l'obiettivo dell'emendamento.

Emendamento 6

L'emendamento 6 è stato incluso nella proposta modificata ma è stato respinto dal Consiglio. Considerando l'opzione IIa della decisione del Consiglio del 13 luglio 1987, che stabilisce le procedure per l'esercizio dei poteri esecutivi conferiti alla Commissione ⁽¹⁾ come appropriata per questa azione, la Commissione accetta l'opzione IIIa della posizione comune come un compromesso, considerando anche l'importanza di ripartire le responsabilità con gli Stati membri, come richiesto per la concertazione delle attività nazionali.

3. Testo degli emendamenti del Parlamento in seconda lettura

Emendamento n. 1

Introdurre il considerando:

Considerando che la fase di definizione del progetto PROMETHEUS (Eureka) ha consentito di constatare che i contraenti di tale accordo di cooperazione fanno affidamento sulla Comunità per la definizione dei compiti prenormativi e precompetitivi relativi al sistema di infrastruttura

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

stradale e su ulteriori ricerche precompetitive della Comunità nell'ambito di programmi a compartecipazione ai costi;

Emendamento n. 2

Introdurre il considerando:

Considerando l'esigenza che le imprese comunitarie che non partecipano al programma DRIVE o a programmi Eureka ad esso collegati siano messe in condizioni di beneficiare in ugual misura dei risultati dei progetti svolti in ambito DRIVE e altrettanto tempestivamente delle imprese che partecipano soltanto a progetti Eureka ad essi collegati;

Emendamento n. 3

Introdurre il considerando:

Articolo 1 bis (nuovo)

Le imprese comunitarie che non partecipano al programma DRIVE o a programmi Eureka ad esso collegati hanno diritto a beneficiare in ugual misura dei risultati dei progetti svolti in ambito DRIVE e altrettanto tempestivamente delle imprese che partecipano soltanto ai progetti Eureka ad esso collegati;

Emendamento n. 4

Introdurre un nuovo paragrafo 1b

Articolo 1 ter (nuovo)

I progetti di ricerca che non si iscrivono in un programma comunitario ma che sono integrati, sul piano tecnologico, nei progetti di ricerca in ambito DRIVE devono, come regola generale, essere eseguiti mediante contratti con imprese tra cui figurino anche delle piccole e medie imprese, e comportare la partecipazione di almeno due contraenti indipendenti che non siano entrambi stabiliti nello stesso Stato membro;

Emendamento n. 5

Articolo 5

Introdurre un nuovo paragrafo 3:

3. L'importo globale degli stanziamenti è fissato definitivamente sulla base degli stanziamenti assegnati annualmente dall'autorità di bilancio in funzione dei fabbisogni effettivi.

Emendamento n. 6

Articolo 8

Modificare il paragrafo 3 come segue:

3. La Commissione adotta le misure che vengono immediatamente applicate. Qualora le misure proposte non concordino con il parere del Comitato, esse vengono comunicate immediatamente dalla Commissione al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise di un periodo non superiore ad un mese dalla data di tale comunicazione;
- il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, prendere una decisione diversa entro il limite di tempo di cui al precedente paragrafo.

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine ⁽¹⁾

COM(88) 267 def. — SYN 107

(Presentata dalla Commissione il 24 giugno 1988 in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

(88/C 214/10)

PREAMBOLO

Il considerando 11 è completato come di seguito:

«(.....); che i consumatori sono suscettibili di utilizzare macchine che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, alcune tra esse essendo principalmente destinate a loro uso, è importante che il fabbricante, all'atto della progettazione e della costruzione di queste ultime, così come nella redazione delle istruzioni per l'uso, apporti un'attenzione particolare a che l'utilizzazione possa aver luogo in condizioni adatte agli ambienti non professionali e a che le istruzioni per l'uso possano venire comprese senza ambiguità.»

Dopo il considerando 15 vengono inseriti i seguenti considerando:

- 16) Considerando che per determinati tipi di macchine che presentano un potenziale maggiore di rischi, in particolare a causa del fatto che il materiale da lavorare viene avvicinato direttamente con la mano all'apparecchio ovvero viene tenuto in mano durante l'operazione, è auspicabile una procedura di certificazione più rigorosa; che appare tuttavia sufficiente esigere obbligatoriamente la certificazione CEE soltanto nei casi in cui il complesso delle norme armonizzate in questione non sia o sia soltanto parzialmente rispettato; che a questa procedura di esame CE può far seguito una dichiarazione CE del costruttore senza che siano necessari sistemi più rigorosi quali ad esempio garanzia di qualità, verifica CE o vigilanza CE.
- 17) Considerando che i criteri minimi che gli Stati membri devono osservare, nell'ambito della procedura di esame CE, per la designazione degli organismi di controllo, e che figurano in allegato, dovrebbero, con decisione del Consiglio, essere sostituiti dalle norme europee in materia quando saranno state adottate dagli organismi europei di normalizzazione.
- 18) Considerando che quando, in un qualunque stadio della procedura, intervenga un organismo designato, è opportuno che il marchio CE rechi un segno distintivo; che poiché la certificazione CE effettuata da un organismo designato costituisce uno di questi interventi, occorre prevedere l'apposizione nel marchio CE di un segno distintivo di tale organismo;

- 19) Considerando che è indispensabile che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, prima di redigere la dichiarazione CE di conformità, costituisca un fascicolo tecnico di costruzione; che non è tuttavia indispensabile che tutta la documentazione esista materialmente in modo permanente, ma che basta che sia disponibile su richiesta; che essa può non comprendere i disegni dettagliati dei sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine, salvo se a loro conoscenza è indispensabile per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza;
- 20) Considerando che il semplice fatto di non poter presentare il fascicolo tecnico di costruzione in seguito ad una richiesta giustificata di uno Stato membro può costituire una presunzione di non conformità della macchina e che è quindi sufficiente che il fabbricante o il suo mandatario garantisca, firmando la dichiarazione CE di conformità, l'esistenza di tale fascicolo.

I considerando 16 e seguenti saranno rienumerati in conformità.

DISPOSITIVO

All'articolo 1, paragrafo 3, il quarto trattino, che esclude dal campo di applicazione le macchine per la lavorazione del legno e materie assimilate, è soppresso.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 8*

1. Per attestare la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve redigere, per ciascuna delle macchine prodotte, una dichiarazione CE di conformità i cui elementi figurano nell'allegato II, ed apporre sulla macchina il marchio CE di cui all'articolo 9.
2. Prima della commercializzazione, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve:
- a) se la macchina non è contemplata dall'allegato IV o se, essendo contemplata, è prodotta conformemente alle norme di cui all'articolo 5, costituire il fascicolo previsto dall'allegato V;

(1) GU n. C 29 del 3. 2. 1988, pag. 1.

b) se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata senza rispettare, o rispettando soltanto parzialmente, le norme di cui all'articolo 5, sottoporre un modello della macchina all'esame CE di cui all'allegato VI.

3. Quando si applichi il paragrafo 2, punto a), la dichiarazione CE di conformità deve attestare unicamente la conformità ai requisiti essenziali della direttiva ed il marchio CE deve essere conforme al modello figurante nell'allegato III, punto a).

Quando si applichi il paragrafo 2, punto b), la dichiarazione CE di conformità deve attestare la conformità al modello sottoposto all'esame CE ed il marchio CE deve essere conforme al modello figurante nell'allegato III, punto b).

4. Nei casi in cui né il fabbricante né il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottemperato agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, tali obblighi incombono a chiunque commercializzi la macchina nella Comunità. Obblighi identici incombono a

chiunque assembli macchine o parti di macchine di origini diverse o costruisca la macchina per usi propri».

L'articolo 9 è modificato come segue:

— Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

1. Il marchio «CE» è costituito dalla sigla CE seguita dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione del marchio ed eventualmente dal marchio di identificazione dell'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE.

L'allegato III, punto A reca il modello da usare quando è stata seguita la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2 punto a), l'allegato III punto b) reca il modello da usare quando è stata seguita la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, punto b)».

— Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. È vietato apporre sulle macchine marchi o iscrizioni che, a causa del loro disegno o del luogo in cui sono apposte, rischiano di essere confusi con il marchio CE».

ALLEGATI

L'allegato 1 è completato come segue:

«1.1.2.g) Il fabbricante deve tenere conto, all'atto della progettazione di macchine che possono anche essere destinate all'utilizzazione da parte di utilizzatori non professionali, del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi utilizzatori.»

«1.3.4bis *Rischi dovuti alle macchine combinate*

Quando la macchina è prevista per poter eseguire diversi tipi di operazioni con ripresa manuale del pezzo fra ogni operazione (macchina combinata), essa deve essere progettata e costruita in modo che ciascun elemento possa essere utilizzato separatamente senza che gli altri elementi costituiscano un pericolo o un impedimento per l'operatore.

A tal fine gli elementi che non siano integralmente protetti devono poter essere messi in moto o arrestati individualmente.

1.3.4ter *Rischi dovuti alle variazioni di velocità di rotazione degli utensili*

Quando la macchina è prevista per funzionare con utensili che richiedono velocità di rotazioni differenti, essa deve essere progettata e costruita in modo da consentire una regolazione facile e sicura della velocità in conformità con l'utensile utilizzato».

« 1.7.4.h) « In caso di macchine che possono anche essere destinate all'utilizzazione da parte di utilizzatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso, nel rispetto delle altre esigenze essenziali di cui sopra, devono tener conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi utilizzatori. »

« 2.4. **Macchine per la lavorazione del legno e di materie assimilate**

A complemento dei requisiti essenziali di sicurezza di cui al punto 1, le macchine per la lavorazione del legno e le macchine che lavorano materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche simili a quelle del legno, come il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure ed altre materie dure simili, devono rispondere ai seguenti requisiti

- a) la macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo che il pezzo da lavorare possa essere presentato e guidato in condizioni di sicurezza; quando il pezzo è tenuto manualmente su un banco di lavoro, quest'ultimo deve garantire una stabilità sufficiente durante la lavorazione e non deve ostacolare lo spostamento del pezzo;
- b) se la macchina può essere utilizzata in condizioni che comportano un rischio di proiezione dei pezzi di legno, essa deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo da evitare tale proiezione o quanto meno in modo che la proiezione non produca danni per l'operatore e/o le persone esposte,
- c) se gli utensili non sono integralmente protetti quando vengono disinseriti, la macchina deve essere dotata di freno automatico che arresti l'utensile in tempo sufficientemente breve ».

L'allegato II è sostituito dal seguente :

« ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CEE (1)

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità (2) :

.....
.....
.....

dichiara che la macchina nuova descritta in appresso (3) :

.....
.....

(4) è conforme alle disposizioni della direttiva .../.../CEE

(5) è identica alla macchina che ha formato oggetto dell'attestato di certificazione CEE n..... rilasciato da (6)

.....

Fatto a, addì.....

Firma (7)

(1) Questa dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso (cfr. allegato 1, punto 1.7.4), sia a macchina, sia in stampatello.

(2) Ragione sociale e indirizzo completo; se si tratta del mandatario, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante.

(3) Descrizione della macchina (marca, tipo, numero di serie, ecc.)

(4) Sopprimere se si applica la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2b).

(5) Sopprimere se si applica la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2a).

(6) Nome ed indirizzo dell'organismo designato.

(7) Nome e funzione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario.»

Il testo dell'allegato III è sostituito dal seguente :

«A. MODELLO DA UTILIZZARE QUANDO SI APPLICA LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2a).



(1)

B. MODELLO DA UTILIZZARE QUANDO SI APPLICA LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2b)



(2)

(1)

I diversi elementi del marchio CE devono avere all'incirca la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

(1) Anno di apposizione del marchio.

(2) Marchio di identificazione dell'organismo designato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE.

La proposta è completata dai seguenti allegati IV, V, VI e VII:

ALLEGATO IV

TIPI DI MACCHINE PER LE QUALI SI DEVE APPLICARE LA PROCEDURA DI CUI
ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2b)

1. Macchine per la lavorazione del legno ⁽¹⁾ dei seguenti tipi:
 - a) seghe circolari
 - b) seghe a nastro
 - c) piallatrici
 - d) fresatrici e modanatricinelle quali il materiale è presentato manualmente all'utensile e/o tenuto manualmente durante l'operazione.
2. Macchine per la lavorazione del legno ⁽¹⁾ dei seguenti tipi:
 - a) macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni senza cambiamento di utensili fra tali operazioni, con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione
 - b) mortasatrici a catena
 - c) seghe portatili a catena.
3. Macchine per la lavorazione a freddo di metalli (ad es. presse, cesoie, piegatrici,) quando il materiale è presentato e/o prelevato manualmente.

⁽¹⁾ e materie simili che rientrano nel quadro del codice NC 8465 della nomenclatura tariffaria e statistica e della Tariffa doganale comune (GU n. L 256 del 7. 9. 1987).

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE CEE DI CONFORMITÀ

1. La dichiarazione CEE di conformità è l'atto mediante il quale una persona autorizzata che rappresenta il fabbricante, o il mandatario di quest'ultimo, stabilito nella Comunità ⁽¹⁾, dichiara che la macchina messa in commercio rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza che la concernono.
2. La firma della dichiarazione CEE di conformità autorizza il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità ad apporre sulla macchina il marchio CE.
3. Prima di poter redigere la dichiarazione CEE di conformità, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essersi accertato e poter garantire che la documentazione definita in appresso è, e resterà disponibile nei suoi locali ai fini di un eventuale controllo
 - a) un fascicolo tecnico della costruzione composto:
 - da un disegno complessivo della macchina e degli schemi dei circuiti di comando,
 - dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentono la fabbricazione della macchina,
 - dall'elenco:
 - dei requisiti essenziali della presente direttiva,
 - degli altri testi normativi,
 - e delle norme,applicati nella progettazione della macchina;

⁽¹⁾ Vedi anche l'articolo 8, paragrafo 4.

- dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina,
 - se lo ritiene opportuno, da ogni eventuale relazione tecnica o certificato ottenuto da un organismo competente,
 - da un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina.
- b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva.
4. a) Non è necessario che la documentazione di cui ai punti 3a) e b) esista materialmente in permanenza; tuttavia essa deve poter essere riunita e resa disponibile entro un periodo di tempo compatibile con la sua importanza;
- essa non deve comprendere i progetti dettagliati ed altre informazioni precise concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine salvo se la loro conoscenza è indispensabile o necessaria alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza;
- b) la documentazione di cui ai punti 3a) e 3b) è conservata e tenuta a disposizione delle autorità nazionali responsabili ai sensi dell'articolo 2 per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultimo esemplare della macchina se si tratta di una fabbricazione in serie;
- c) se le autorità nazionali responsabili ai sensi dell'articolo 2 ritengono che una macchina, munita della dichiarazione CEE di conformità e del marchio CE, non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, esse possono consultare la documentazione tenuta a loro disposizione; la domanda di consultazione deve essere motivata. La mancata presentazione della documentazione può costituire un motivo sufficiente per dubitare della presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva;
- d) la documentazione di cui ai punti 3a) e 3b) deve essere redatta in una lingua ufficiale della Comunità.

ALLEGATO VI

ESAME

1. L'esame CE è la procedura mediante la quale un organismo di controllo designato stabilisce e certifica che il modello di una macchina soddisfa ai requisiti della presente direttiva che la riguardano.
2. La domanda d'esame CE è presentata dal fabbricante, o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ⁽¹⁾ per un modello di macchina, ad un solo organismo di controllo designato.

La domanda contiene:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario, nonché il luogo di fabbricazione delle macchine;
- un fascicolo tecnico della costruzione comprendente almeno:
 - un disegno complessivo della macchina e gli schemi dei circuiti di comando;
 - disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentono la fabbricazione della macchina;
 - la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina;
 - un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina;
 - nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva.

⁽¹⁾ Vedi anche l'articolo 8, paragrafo 4.

Essa è accompagnata da una macchina rappresentativa della produzione prevista.

Questa documentazione non deve comprendere i disegni dettagliati ed altre informazioni precise concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine, salvo se la loro conoscenza è indispensabile o necessaria alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

3. L'organismo designato procede all'esame CE secondo le seguenti modalità:
 - esso effettua l'esame del fascicolo tecnico della costruzione, per verificarne la sua adeguatezza, e l'esame della macchina presentata;
 - nell'esame della macchina, l'organismo:
 - a) si accerta che essa sia stata fabbricata conformemente al fascicolo tecnico di costruzione e possa essere utilizzata in sicurezza nelle condizioni di servizio previste;
 - b) effettua gli esami e le prove appropriate per verificare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza che la riguardano.
4. Se il modello soddisfa alle condizioni ad esso applicabili, l'organismo redige una certificazione CE che è notificata al richiedente. Questa attestazione specifica i risultati dell'esame, indica le condizioni cui essa eventualmente è subordinata e comprende le descrizioni e i disegni necessari per identificare il modello approvato.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi designati possono ottenere una copia dell'attestato e, con richiesta motivata, una copia del fascicolo tecnico e del verbale degli esami e delle prove effettuate.
5. L'organismo che rifiuta di rilasciare una certificazione CE ne informa gli altri organismi designati. L'organismo che revoca una certificazione CE ne informa lo Stato membro che ha riconosciuto tale certificazione. Quest'ultimo informa gli Stati membri e la Commissione, illustrando i motivi di tale decisione.
6. Ciascun Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi designati incaricati di compiere le procedure di certificazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2b). La Commissione pubblica, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, per informazione, l'elenco di tali organismi e ne cura l'aggiornamento.
7. L'allegato VII contiene i criteri minimi che gli Stati membri devono rispettare nella designazione di tali organismi di certificazione. Questi criteri saranno sostituiti, con decisione del Consiglio, dalle norme europee in materia che verranno adottate dagli organismi europei di normalizzazione che saranno pertanto di applicazione.
8. Uno Stato membro che abbia designato un organismo deve revocare tale designazione qualora constati che l'organismo non soddisfa più ai criteri di cui al paragrafo 7. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
9. I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di certificazione CE sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo designato o in una lingua accettata da quest'ultimo.

ALLEGATO VII

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

1. L'organismo di controllo, il suo direttore ed il personale incaricato dello svolgimento delle operazioni di verifica non possono essere né il progettatore, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle macchine oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali macchine. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.
2. L'organismo di controllo e il personale incaricato delle verifiche devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi

- pressione e incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio e i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche eccezionali.
 4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
 - una buona formazione tecnica e professionale;
 - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli;
 - le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la materializzazione dei controlli effettuati.
 5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.
 6. L'organismo di controllo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile salvo quando tale responsabilità sia direttamente coperta dallo Stato in base alle leggi nazionali o quando i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
 7. Il personale dell'organismo di controllo è vincolato al segreto professionale in ordine a tutto ciò cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di esecuzione di diritto interno.»

Proposta di Regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle condizioni particolari d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per il bestiame dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

COM(88) 295 def.

(Presentata dalla Commissione il 27 giugno 1988)

(88/C 214/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando che la Commissione sarà informata di ogni incidente nucleare o di livelli insolitamente elevati di radioattività in virtù della decisione (87/600/Euratom) del Consiglio ⁽¹⁾ del 14 dicembre 1987 concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva o in applicazione della convenzio-

ne sulla rapida notificazione di un incidente nucleare del 26 settembre 1986;

considerando che in data 22 dicembre 1987 il Consiglio ha adottato il regolamento (Euratom 3954/87) ⁽²⁾ che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva;

considerando che tali livelli massimi ammissibili tengono debitamente conto dei più recenti pareri scientifici attualmente disponibili a livello internazionale e riflettono al tempo stesso l'esigenza di rassicurare il pubblico evitando divergenze nelle prassi normative internazionali;

considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, del 22 dicembre 1987, adottata in

⁽¹⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 76.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.

occasione dell'approvazione di detto regolamento, prevede l'adozione di un regolamento specifico in materia d'esportazione dei prodotti alimentari;

considerando che dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altra situazione d'emergenza radiologica non è accettabile da un punto di vista etico permettere l'esportazione, verso paesi terzi, di prodotti il cui livello di contaminazione supera i livelli massimi ammissibili applicabili ai prodotti destinati al consumo interno e che è difficile in tali circostanze particolari trattare su un piano pratico in modo differente i prodotti in funzione della loro destinazione finale;

considerando che le disposizioni in materia di esportazione debbono riferirsi anche agli alimenti per il bestiame, giacché tali prodotti, per motivi di sanità pubblica, costituiscono l'oggetto del regolamento (Euratom) n. 3954/87;

considerando che è opportuno quindi precisare le condizioni d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per il bestiame dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva e applicare a tali prodotti i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva fissati dal citato regolamento;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa le condizioni d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per il bestiame dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare una contaminazione radioattiva grave dei prodotti alimentari.

2. Ai fini del presente regolamento, per prodotti alimentari si intendono i prodotti destinati all'alimentazione umana, sia direttamente sia dopo trasformazione, e per

«alimenti per il bestiame» i prodotti destinati esclusivamente all'alimentazione degli animali.

Articolo 2

I prodotti alimentari e gli alimenti per il bestiame, la cui contaminazione radioattiva ecceda i livelli massimi ammissibili resi applicabili in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (Euratom) 3954/87, non possono essere esportati.

Articolo 3

Gli Stati membri procedono a controlli sul rispetto dei livelli massimi ammissibili di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi di superamento dei livelli massimi ammissibili. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite dalla Commissione in conformità della procedura prevista all'articolo 7 del regolamento (Euratom) 3954/87; a tal fine è istituito un comitato *ad hoc*.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di risoluzione del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia

COM(88) 318 def.

(Presentata dalla Commissione il 29 giugno 1988)

(88/C 214/12)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO SULLA LOTTA CONTRO IL RAZZISMO E LA XENOFobia

1. La lotta contro il razzismo e la xenofobia rientra nel quadro generale della salvaguardia dei diritti fondamentali che costituisce uno degli elementi essenziali dell'identità e del movimento d'integrazione comunitaria ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cfr., in particolare, la dichiarazione comune sulla salvaguardia dei diritti fondamentali nella Comunità europea (GU n. C 103 del 7. 4. 1977).

Le prime frasi dell'Atto unico europeo ricordano, in proposito, la volontà degli Stati « di promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale » e la responsabilità che incombe all'Europa « di adoperarsi per far valere, in particolare, i principi della democrazia e il rispetto del diritto e dei diritti dell'uomo, ai quali essi si sentono legati ».

2. In un periodo in cui si manifestano segni di ostilità nei confronti della manodopera straniera, le iniziative si sono moltiplicate, nella Comunità, per realizzare un'eguaglianza sociale. Da ricordare, in proposito :

- la comunicazione della Commissione al Consiglio, del 29 marzo 1984, sull'attuazione di una politica mediterranea della Comunità ampliata ⁽¹⁾,
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, del 1° marzo 1985, sugli « Orientamenti per una politica comunitaria delle migrazioni » ⁽²⁾ e le successive risoluzioni del Parlamento europeo, del 9 maggio 1985 ⁽³⁾, e del Consiglio, del 16 luglio 1985 ⁽⁴⁾,
- la risoluzione del 16 gennaio 1986 sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa, del Parlamento europeo ⁽⁵⁾, che invita « la Commissione, il Consiglio, le altre istituzioni comunitarie, le commissioni parlamentari, l'ufficio di presidenza del Parlamento europeo e i governi e parlamenti degli Stati membri a preparare le azioni necessarie all'attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione d'inchiesta sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa »,
- la dichiarazione interistituzionale contro il razzismo e la xenofobia, dell'11 giugno 1986 ⁽⁶⁾ con la quale il Parlamento europeo, il Consiglio, i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e la Commissione hanno ritenuto « indispensabile che siano presi tutti i provvedimenti necessari per garantire la realizzazione di questa volontà comune » (salvaguardare la personalità e la dignità di ciascun membro della società e rifiutare qualsiasi forma di segregazione degli stranieri).

3. Tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri della Comunità proclamano probabilmente l'eguaglianza di tutti i cittadini e la salvaguardia dei diritti fondamentali. Parecchi Stati membri si sono dotati, già da qualche anno, di una legislazione che reprime gli scritti, le parole e gli atti d'ispirazione razzista e riconosce il diritto alle associazioni che si prefiggono di lottare contro il razzismo di costituirsi parte civile e perfino di presentare ricorso in pretura in caso di eventi discriminatori. Questi dispositivi legislativi, che i poteri pubblici sono tenuti ad applicare in modo rigoroso (avvio dell'azione pubblica per iniziativa della procura), debbono essere incoraggiati e migliorati, provvedendo ad esempio a definire in modo più restrittivo la nozione di « motivo legittimo », talvolta utilizzata per coprire i veri moventi che spingono a rifiutare beni, posti di lavoro o servizi, dal momento che un maggior numero di persone giuridiche può costituirsi parte civile e operando una migliore armonizzazione delle disposizioni che tutelano la libertà di stampa. Infine, le disposizioni vigenti potrebbero essere utilmente completate da strutture di mediazione, già istituite in taluni Stati membri, in particolare nelle zone in cui si riscontrano forti tensioni. Il contributo delle associazioni che lottano contro le discriminazioni fondate su atteggiamenti razzisti o xenofobi è in proposito particolarmente auspicabile, tenuto conto dell'elasticità delle loro strutture che consentono rapidi ed efficaci interventi per ricercare soluzioni a situazioni conflittuali. La funzione di mediazione dovrebbe essere esplicitata, in particolare, nel settore dell'occupazione e in materia di condizioni di alloggio che, nell'ottica dell'inserimento delle comunità straniere, sono d'importanza capitale e si traducono subito in termini di sanità, reddito e scolarizzazione.

4. È evidente, però, che la repressione non può da sola sopprimere tutte le forme di razzismo e xenofobia. Parallelamente all'azione prettamente giuridica o istituzionale, occorre promuovere l'avvio di politiche specifiche volte, in particolare, a sviluppare la comunicazione tra le stesse comunità.

I sentimenti xenofobi e le manifestazioni razziste scaturiscono dall'ignoranza e dalla disconoscenza delle varie culture. Essi sono anche originati dall'inadeguatezza delle strutture didattiche e formative.

La Commissione è convinta che occorra rafforzare le strutture d'informazione e di comunicazione ed accrescere lo sforzo in materia di istruzione e formazione.

5. Per quanto riguarda l'informazione dovrebbero essere proseguite o intensificate le seguenti azioni :

(1) Doc. COM(84) 107 def. del 29 marzo 1984.

(2) Doc. COM(85) 48 def. del 1° marzo 1985.

(3) GU n. C 141 del 10. 6. 1985.

(4) GU n. C 186 del 26. 7. 1985.

(5) GU n. C 36 del 17. 2. 1986.

(6) GU n. C 158 del 25. 6. 1986.

- ricerca di diritto comparato sui mezzi giuridici attuati nei vari Stati membri per reprimere atti, parole o scritti d'ispirazione razzista o xenofoba,
 - pubblicità dei testi (affissione delle leggi, della dichiarazione interistituzionale nei luoghi pubblici, ad es. : nei municipi, nei commissariati di polizia, nelle scuole, negli uffici postali, ...) e della giurisprudenza, in un intento sia pedagogico che dissuasivo;
 - studi demoscopici (Eurobarometro) sulla maniera di percepire i valori democratici, nonché sullo stato delle relazioni tra le varie comunità presenti in Europa : gli studi sulle difficoltà incontrate e sulle strategie attuate in taluni centri urbani in cui le popolazioni immigrate sono fortemente rappresentate,
 - richiamare l'attenzione dei responsabili dell'informazione sull'importanza del ruolo che possono svolgere ai fini della soppressione dei pregiudizi razziali e della promozione di relazioni armoniose tra le comunità presenti in Europa; suscitare una riflessione sulla deontologia dell'informazione di fronte ai fenomeni di violenza, in particolare di violenza razziale,
 - elaborare ogni tre anni un rapporto sul bilancio dell'integrazione delle comunità migranti nella società,
 - promuovere il raggruppamento, a livello comunitario, delle associazioni di migranti per facilitare il dialogo tra il settore « migrante » e le istituzioni comunitarie.
6. Per quanto riguarda il potenziamento delle azioni in materia d'istruzione e formazione, si dovrebbe dare la preferenza a vari tipi di azione:
- miglioramento della formazione del personale delle amministrazioni statali che nell'assolvimento dei propri compiti ha contatti con le popolazioni immigrate (tirocini di sensibilizzazione) e degli educatori, segnatamente nelle zone ad elevata concentrazione di immigrati, per iniziarli, o perfezionarli, ai metodi didattici adattati ai bambini e agli adolescenti che fanno parte di comunità differenti,
 - favorire l'apprendimento delle lingue e delle culture dei paesi d'origine,
 - promuovere una dimensione europea dell'istruzione, che non può non sviluppare il senso civico, i valori del pluralismo e della tolleranza dei giovani europei; i mezzi utilizzati per promuovere questa dimensione europea dovrebbero continuare ad essere elastici e adattati alla specifica situazione di ciascuno Stato membro,
 - estendere i programmi di scambi internazionali di giovani per promuovere la tolleranza e la comprensione,
 - sviluppare e approfondire la cooperazione in corso volta e migliorare la scolarizzazione dei figli di migranti.
-

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee,

visto il progetto di risoluzione presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la lotta contro il razzismo e la xenofobia rientra nel quadro generale della salvaguardia dei diritti fondamentali che costituisce uno degli elementi essenziali dell'identità e del movimento d'integrazione comunitari; che la dichiarazione comune del 5 aprile 1977 testimonia l'importanza primordiale che le istituzioni comunitarie annettono al rispetto dei diritti fondamentali (1);

considerando che gli Stati membri hanno sottolineato nell'Atto unico (2) la necessità di «promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale»;

considerando che nella risoluzione del 7 luglio 1985 sugli orientamenti per una politica comunitaria delle migrazioni (3) il Consiglio ha sottolineato che «ai fini di una coesistenza armoniosa tra i cittadini degli Stati membri ed i lavoratori migranti nonché le loro famiglie» si debbono «sviluppare a livello della Comunità, degli Stati membri ed a livello locale iniziative d'informazione e di sensibilizzazione»;

considerando che nella risoluzione del 16 gennaio 1986 il Parlamento europeo, nel prendere atto delle raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione d'inchiesta sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa, ha invitato «la Commissione, il Consiglio, le altre istituzioni comunitarie, le commissioni parlamentari, l'ufficio di presidenza del Parlamento europeo e i governi e parlamenti degli Stati membri ad intraprendere le azioni necessarie per la loro attuazione» (4);

considerando che l'11 giugno 1986 il Parlamento europeo, il Consiglio, i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e la Commissione hanno adottato, constatando «l'esistenza nella Comunità di atteggiamenti, movimenti e atti di violenza xenofobi spesso diretti contro immigrati», una dichiarazione contro il razzismo e la xenofobia nella quale esprimono la volontà di proseguire gli sforzi «per proteggere l'individualità e la dignità di ogni

membro della società e rifiutare qualsiasi forma di segregazione degli stranieri» (5);

considerando che la recrudescenza del razzismo e della xenofobia costituisce un ostacolo anche alla libera circolazione delle persone nella Comunità;

considerando che qualsiasi azione in proposito deve essere tesa a proteggere tutte le persone che si trovano sul territorio della Comunità, cittadini di Stati membri o di Stati terzi, stranieri in uno Stato membro o cittadini nazionali che vengono considerati o si considerano appartenenti ad una minoranza straniera,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1. Il Consiglio prende atto della comunicazione della Commissione sul razzismo e sulla xenofobia nella Comunità.

2. Il Consiglio riconosce che le misure sotto indicate, di carattere legislativo o istituzionale, potrebbero contrastare gli atti ispirati dal razzismo e dalla xenofobia:

— ratifica, da parte degli Stati che non l'abbiano ancora fatto, degli strumenti internazionali che contribuiscono, direttamente o indirettamente, a combattere qualsiasi forma di discriminazione razziale,

— riconoscimento, da parte degli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto, delle richieste individuali di cui all'articolo 25 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'articolo 14 della convenzione internazionale sulla soppressione di qualsiasi forma di discriminazione razziale; ratifica del protocollo facoltativo relativo al patto internazionale sui diritti civili e politici,

— elaborazione, da parte degli Stati che non l'abbiano ancora fatto, e rigorosa applicazione delle leggi per prevenire o reprimere gli atti discriminatori o xenofobi,

— istituzione di enti incaricati di coordinare a livello nazionale, regionale o locale gli sforzi volti ad armonizzare le relazioni tra le varie comunità, a proteggere le vittime e ad impedire le manifestazioni di discriminazione razziale,

— creazione di procedure di conciliazione dinanzi agli organismi specializzati nel risolvere controversie di carattere razziale o xenofobo,

— riconoscimento del diritto, alle organizzazioni interessate, di costituirsi parte civile,

— sviluppo, d'intesa con le associazioni di migranti, di un'assistenza giuridica gratuita per dare la possibilità ai migranti di difendere i propri diritti.

(1) GU n. C 103 del 7. 4. 1977.

(2) GU n. L 169 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU n. C 186 del 26. 7. 1985, pag. 3.

(4) GU n. C 36 del 17. 2. 1986, pag. 142.

(5) GU n. C 158 del 25. 1. 1986, pag. 1.

3. Il Consiglio ritiene che la lotta al razzismo e alla xenofobia richieda, innanzitutto, l'attuazione di una politica preventiva di educazione e d'informazione per favorire la comprensione interculturale e la lucida ed obiettiva valutazione della situazione dei lavoratori migranti. A tale scopo, si dovrebbero intraprendere le seguenti azioni a livello comunitario, nazionale o locale.

In materia d'informazione:

PRENDE ATTO CHE LA COMMISSIONE

- condurrà una ricerca di diritto comparato sui mezzi giuridici predisposti nei vari Stati membri per combattere qualsiasi forma di discriminazione, razzismo e xenofobia e di incitamento all'odio ed alla violenza razziale; migliorerà la divulgazione di informazioni su questi mezzi giuridici (in particolare ai valichi di frontiera degli Stati membri),
- favorirà studi demoscopici (Eurobarometro — un'inchiesta essendo già in atto) sulla maniera di percepire i valori democratici, nonché sullo stato delle relazioni tra le varie Comunità presenti in Europa e studi sulle difficoltà incontrate e sulle strategie attuate in taluni centri urbani in cui le popolazioni immigrate sono fortemente rappresentate,
- promuoverà il raggruppamento a livello comunitario delle associazioni dei migranti al fine di facilitare il dialogo tra questi e le istituzioni comunitarie,

INVITA GLI STATI MEMBRI, IN COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE A:

- richiamare l'attenzione dei responsabili dell'informazione sull'importanza della funzione che possono svolgere, per l'eliminazione dei pregiudizi razziali e la promozione di armoniose relazioni tra le comunità presenti in Europa, suscitare una riflessione sulla deontologia dell'informazione di fronte ai fenomeni di violenza, segnatamente d'ordine razziale,

- redigere ogni tre anni un rapporto sul bilancio dell'integrazione delle comunità migranti nella società,

In materia di istruzione, il Consiglio:

PRENDE ATTO CHE LA COMMISSIONE ATTIVERÀ LE INIZIATIVE NECESSARIE PER:

- promuovere una dimensione europea nel settore dell'istruzione; questa dimensione europea non può che sviluppare il senso civico, i valori del pluralismo e della tolleranza dei giovani europei; i mezzi utilizzati per la sua promozione dovrebbero continuare ad essere elastici ed adattati alla specifica situazione di ciascuno Stato membro,
- estendere i programmi di scambi internazionali di giovani per promuovere la tolleranza e la comprensione,
- sviluppare e approfondire la cooperazione in corso volta a migliorare la scolarizzazione dei figli di migranti.

INVITA GLI STATI MEMBRI, IN COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE A:

- occuparsi della formazione civica e professionale degli educatori, segnatamente nelle zone ad elevata concentrazione di immigrati, per iniziarli (o perfezionarli) ai metodi didattici adattati ai bambini ed agli adolescenti appartenenti a comunità diverse,
- favorire l'apprendimento delle lingue e delle culture dei paesi d'origine; questa prospettiva interculturale deve essere presentata come un elemento positivo per tutti gli alunni e come un elemento basilare per un'educazione interculturale europea.

4. Il Consiglio prende atto dell'iniziativa della Commissione di presentare una relazione sull'applicazione della presente risoluzione nel termine di tre anni a decorrere dalla sua adozione, dopo aver raccolto, negli Stati membri, le informazioni necessarie.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2239/86 relativo ad un'azione specifica per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Portogallo

COM(88) 327 def.

(Presentata dalla Commissione il 30 giugno 1988)

(88/C 214/13)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
considerando la specificità dei problemi dell'agricoltura portoghese, quale è stata riconosciuta dal Consiglio europeo, e la necessità di compiere sforzi particolari per facilitare l'armoniosa integrazione dell'agricoltura portoghese nella politica agraria comune, in particolare mediante un migliore adattamento alle esigenze della politica agraria comune ed un miglioramento qualitativo della produzione agricola;

considerando che la situazione eccedentaria nel settore viticolo necessita una riduzione delle capacità di produzione; che, tenuto conto che le disponibilità finanziarie del Portogallo sono limitate, è opportuno aumentare al 75 % l'aliquota del co-finanziamento comunitario per le misure che incoraggiano all'abbandono definitivo di alcune superfici coltivate a vigneti che beneficiano nel Portogallo del 70 %, nel quadro dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2239/86 del Consiglio ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 196 del 18. 7. 1986, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2239/86, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Per quanto riguarda il premio di abbandono definitivo, il Fondo, sezione Orientamento, rimborsa il 75 % delle spese imputabili, entro i limiti fissati all'articolo 6, paragrafo 4 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

COM(88) 368 def

(Presentata dalla Commissione il 6 luglio 1988)

(88/C 214/14)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del

mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1441/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1 e l'articolo 79, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 1.

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve stabilite dal regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3485/87 ⁽²⁾, sono state ripetutamente modificate; che tali norme, a motivo del loro numero e del fatto di essere pubblicate in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è quindi opportuno procedere alla codificazione del citato regolamento;

considerando che l'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 822/87, pur stabilendo talune norme relative alla designazione di alcuni vini in casi particolari, prevede l'adozione di norme generali per la designazione e la presentazione di alcuni prodotti del settore in questione;

considerando che lo scopo di qualsiasi designazione e presentazione deve essere di fornire delle informazioni quanto più esatte e precise possibile per l'apprezzamento della merce tanto da parte dell'eventuale acquirente quanto da parte degli enti pubblici incaricati della gestione e del controllo del commercio dei prodotti in questione;

considerando che occorre armonizzare, nella misura del possibile, i diversi testi comunitari in materia di designazione e presentazione dei prodotti alimentari, in particolare quelli del settore vitivinicolo;

considerando che le norme comunitarie per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve s'ispirano per buona parte alle norme nazionali applicate dagli Stati membri prima della loro adozione; che tali norme nazionali si basavano su orientamenti considerevolmente diversi; che taluni Stati membri consideravano prioritari gli aspetti relativi ad una corretta informazione del consumatore ed alla libertà d'azione per il commercio, mentre altri Stati membri si sforzavano di combinare tali aspetti con la necessità di tutelare i produttori nel loro territorio contro le distorsioni di concorrenza; che al fine di conciliare nella misura del possibile tali diverse concezioni ed evitare interpretazioni troppo divergenti si è dimostrato utile stabilire norme di designazione alquanto complete; che per assicurare l'efficacia di tali norme occorre inoltre stabilire il principio in base al quale per la designazione dei vini e dei mosti di uve sono ammesse soltanto le indicazioni previste dalle norme stesse o dalle modalità di applicazione che ne derivano;

considerando che, per quanto riguarda la designazione, è opportuno distinguere tra le indicazioni obbligatorie, necessarie per l'identificazione del prodotto, e le indicazioni facoltative intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche del prodotto o a qualificare lo stesso; che, data l'importanza del problema e l'ampiezza del campo di applicazione, occorre ricercare un'informazione ottimale degli interessati, pur tenendo conto della diversità degli usi e delle tradizioni sia negli Stati membri che nei paesi terzi, nonché dell'evoluzione del diritto comunitario;

considerando che, al fine di rispettare le particolari condizioni di produzione nelle varie zone di produzione e tenere conto delle tradizioni in taluni Stati membri, occorre prevedere che gli Stati membri possano, per i prodotti ottenuti sul loro territorio, rendere obbligatorie talune indicazioni previste come facoltative dalle disposizioni comunitarie, vietarle o limitarne l'utilizzazione; che occorre peraltro precisare che per assicurare una libera circolazione delle merci ogni Stato membro deve autorizzare la designazione di prodotti originari di altri Stati membri messi in circolazione sul suo territorio se essa è conforme alle disposizioni comunitarie ed è ammessa nello Stato membro produttore in virtù del presente regolamento;

considerando che, per una designazione e una presentazione uniformi dei vini e dei mosti di uve comunitari destinati all'esportazione nei paesi terzi, occorre prevedere la possibilità di fissare norme complementari o derogatorie per tali prodotti nella misura in cui la legislazione dei paesi terzi lo renda necessario;

considerando che, per sorvegliare il mercato, le autorità nazionali dovrebbero conoscere il paese in cui è stato imbottigliato un vino, in particolare quando il paese in cui è avvenuto l'imbottigliamento è diverso da quello in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale; che l'indicazione del paese in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale riveste un interesse particolare nel caso dei vini da tavola risultanti da un miscuglio di vini di diversi paesi della Comunità, dato che l'etichettatura di questi vini fa apparire solo con un codice la sede dell'imbottigliatore o quella dello speditore; che occorre dunque completare le indicazioni prescritte, facendo riferimento all'imbottigliatore e allo speditore con l'indicazione dello Stato in cui essi hanno la propria sede principale;

considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE ⁽⁴⁾, prevede l'introduzione del principio della menzione

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.

⁽²⁾ GU n. L 330 del 21. 11. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 33 del 8. 2. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 1.

obbligatoria del titolo alcolometrico effettivo di tutte le bevande alcoliche; che per descrivere sull'etichettatura la natura del prodotto e facilitare così la scelta del consumatore appare necessaria un'informazione sul titolo alcolometrico dei vini e dei mosti di uve, in particolare sul titolo alcolometrico effettivo; che è dunque opportuno prevedere l'iscrizione obbligatoria per i prodotti in questione del titolo alcolometrico effettivo,

considerando che, per assicurare il rispetto del principio della libera circolazione delle merci nell'intero territorio della Comunità, occorre che la designazione dei vini e dei mosti di uve nella Comunità possa essere fatta in ciascuna lingua ufficiale della Comunità; che è tuttavia necessario che le indicazioni obbligatorie siano fatte in modo che il consumatore finale possa comprenderle anche se esse appaiono sull'etichetta in una lingua diversa dalla lingua ufficiale del paese di detto consumatore; che è opportuno che i nomi delle unità geografiche siano indicati unicamente nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il vino o il mosto di uve sono prodotti, affinché il prodotto così designato circoli sotto la sola denominazione tradizionale; che, date le difficoltà particolari di comprensione delle indicazioni in greco, dovute al fatto che esse non sono scritte in caratteri latini, occorre autorizzare la ripetizione di dette indicazioni in una o più altre lingue ufficiali della Comunità;

considerando che, per la qualità del vino o del mosto, le condizioni naturali del luogo in cui è situato il vigneto che ha fornito le uve utilizzate come materia prima per la preparazione di tali prodotti sono determinanti; che, per la qualità del vino o del mosto, anche la varietà di vite da cui provengono le uve utilizzate nonché le condizioni meteorologiche nel corso dell'anno di raccolta delle uve sono determinanti; che l'utilizzazione del nome del luogo del vigneto o del nome dell'unità geografica in cui è situato tale luogo, nonché il nome della varietà di vite o l'anno di raccolta delle uve utilizzate, costituiscono informazioni particolarmente preziose per l'acquirente del prodotto; che occorre pertanto stabilire norme per l'utilizzazione di tali indicazioni nella designazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che, per stabilire le condizioni di una concorrenza leale tra i diversi vini e mosti di uve, occorre vietare, nella designazione o nella presentazione di detti vini, gli elementi suscettibili di creare confusione o opinioni erronee nello spirito delle persone cui esse sono rivolte; che occorre in particolare prevedere divieti simili per i marchi impiegati per la designazione dei vini e dei mosti di uve; che occorre, per proteggere efficacemente i nomi geografici utilizzati per la designazione di un prodotto nel settore vitivinicolo, eliminare i marchi contenenti parole identiche al nome geografico utilizzato per designare un vino da tavola, un vino di qualità prodotto in una regione determinata, in appresso denominato «v.q.p.r.d.», o un vino importato la cui designazione è disciplinata da disposizioni comunitarie, senza che il prodotto designato dal marchio in questione abbia diritto a siffatta designazione;

considerando tuttavia che, per evitare un eccessivo rigore, occorre tollerare, in taluni casi, durante un periodo transitorio, l'impiego di marchi registrati anteriormente al 31 dicembre 1985, identici al nome di un'unità geografica più ridotta di una regione determinata utilizzata per la designazione di un v.q.p.r.d. oppure di un'unità geografica utilizzata per la designazione di un vino da tavola di cui all'articolo 72, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, in un'ottica di armonizzazione, occorre anche migliorare il coordinamento delle disposizioni relative al ruolo degli organismi di controllo nel settore vitivinicolo nel caso di violazione delle disposizioni comunitarie in materia di designazione e di presentazione dei prodotti del suddetto settore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DESIGNAZIONE

Articolo 1

1. Il presente titolo stabilisce le norme generali per la designazione,
 - a) per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità,
 - dei prodotti di cui alla voce 2204 della nomenclatura combinata, e
 - dei mosti di uve, anche concentrati, ai sensi dei punti 2 e 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, di cui alla voce ex 2009 della nomenclatura combinata;
 - b) per quanto riguarda i prodotti originari di paesi terzi e che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato,
 - dei prodotti di cui alla voce 2204 della nomenclatura combinata,
 - dei mosti di uve, ai sensi del punto 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, di cui alla voce ex 2009 della nomenclatura combinata, e
 - dei mosti di uve concentrati, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. ... del Consiglio che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 2009 e 2204 della nomenclatura combinata originari dei paesi terzi, di cui alla voce ex 2009 della nomenclatura combinata.

Tuttavia, questo titolo non si applica ai vini spumanti, ai vini spumanti gassificati, ai vini frizzanti, ai vini frizzanti gassificati ed ai vini liquorosi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. ...

2. Le norme di cui al paragrafo 1 sono applicabili per la designazione dei prodotti in questione

- a) sull'etichettatura,
- b) nei registri nonché sui documenti d'accompagnamento e sugli altri documenti prescritti dalle disposizioni comunitarie, di seguito denominati « documenti ufficiali », eccettuati i documenti doganali,
- c) sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna e
- d) nelle pubblicità purché nel presente regolamento sia prevista una disposizione particolare a tal fine.

3. Le norme di cui al paragrafo 1 sono applicabili ai prodotti detenuti per la vendita e a quelli già immessi nel circuito commerciale.

Tuttavia gli Stati membri possono esentare dall'applicazione delle disposizioni relative alle indicazioni sull'etichettatura:

- a) i prodotti trasportati
 - tra due o più impianti,
 - tra i vigneti e gli impianti di vinificazione
 di una stessa impresa situata nello stesso comune,
- b) i quantitativi di mosti di uve e di vini inferiori a 15 litri per partita e non destinati alla vendita,
- c) i quantitativi di mosti di uve e di vini destinati al consumo familiare del produttore e dei suoi dipendenti.

Qualora i mosti di uve e i vini di cui al secondo comma, lettere a) e b), siano muniti di etichette, queste devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

CAPITOLO I

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Sezione A

DESIGNAZIONE DEI VINI DA TAVOLA

I: Etichettatura

Articolo 2

1. Per i vini da tavola, la designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione:

- a) della menzione « vino da tavola »;
- b) del volume nominale del vino da tavola conforme alle disposizioni della direttiva 75/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;
- c) per quanto riguarda:
 - i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 60 litri: del nome oppure della ragione sociale dell'imbottigliatore nonché del comune o frazione e dello Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale;
 - gli altri recipienti: del nome oppure della ragione sociale dello speditore nonché del comune o frazione e dello Stato membro in cui lo speditore ha la propria sede principale.

Quando l'imbottigliamento o la spedizione ha luogo in un comune o in una frazione diversi da quelli di cui sopra o da un comune vicino, le indicazioni di cui alla lettera c), primo e secondo trattino, sono accompagnate da un'indicazione che precisa il comune o la frazione in cui questa operazione ha luogo e, se essa ha luogo in un altro Stato membro, dalla indicazione dello stesso;

- d) per quanto riguarda:
 - i) la spedizione in un altro Stato membro o l'esportazione: dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la vinificazione, solo nel caso in cui queste due operazioni abbiano avuto luogo nello stesso Stato membro;
 - ii) il vino da tavola che è stato vinificato in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state raccolte le uve utilizzate: dei termini « vino ottenuto in ... da uve raccolte in ... » completati dall'indicazione degli Stati membri;
 - iii) il vino da tavola:
 - risultante da un « mélange » di uve o da un taglio di prodotti originari di vari Stati membri, o
 - risultante dal taglio di un vino da tavola di cui al primo trattino con un vino da tavola di cui al punto ii):
 dei termini « mélange di vini di vari paesi della Comunità europea »;
- e) per quanto riguarda i vini da tavola di cui all'allegato I, punto 13, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 822/87: del termine « retsina ».
- f) per quanto riguarda i vini da tavola ottenuti in Spagna mescolando vini rossi con vini bianchi, della menzione: « vino tinto de mezcla » sul territorio spagnolo;

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.

g) del titolo alcolometrico volumico effettivo.

2. Per i vini da tavola, la designazione sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione:

a) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato, di un vino bianco o, per quanto riguarda la Spagna, di una miscela di vino da tavola rosso e di vino da tavola bianco

b) di un marchio, secondo le condizioni di cui all'articolo 40;

c) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone che hanno partecipato al circuito commerciale del vino da tavola in questione, nonché del comune o frazione in cui queste hanno la sede principale;

d) di una distinzione attribuita da un organismo ufficiale o da un organismo ufficialmente riconosciuto a tal fine ad una delle persone o ad un'associazione di persone di cui alla lettera c), che possa rafforzare il prestigio del vino da tavola in questione, purché tale distinzione sia disciplinata da modalità di applicazione oppure, in mancanza, da disposizioni dello Stato membro interessato;

e) qualora il vino da tavola non sia spedito verso un altro Stato membro né esportato e quando non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), punti ii) et iii): dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la vinificazione;

f) dei titoli alcolometrici volumici effettivi e totali o di uno dei due e di altri dati analitici, sempreché tali indicazioni siano disciplinate da modalità d'applicazione;

g) di una raccomandazione rivolta al consumatore per l'utilizzazione del vino;

h) di precisazioni concernenti:

— il tipo del prodotto,

— un colore particolare del vino da tavola,

purché tali indicazioni siano disciplinate da modalità d'applicazione o, mancando queste, da disposizioni dello Stato membro interessato. Tuttavia, l'uso di tali indicazioni può essere riservato ai vini da tavola di cui al paragrafo 3;

i) dalla lettera minuscola «e», sempreché gli imballaggi pre confezionati rispondano ai requisiti prescritti dalla direttiva 75/106/CEE in materia di riempimento.

3. Per i vini da tavola designati in applicazione dell'articolo 72 paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 822/87, la designazione può inoltre essere completata dall'indicazione:

a) del nome di un'unità geografica più piccola dello Stato membro, alle condizioni di cui all'articolo 4;

b) del nome di una o di due varietà di vite, alle condizioni di cui all'articolo 5;

c) dell'annata di raccolta alle condizioni di cui all'articolo 6;

d) di una precisazione concernente il modo di elaborazione del vino da tavola compreso nell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. ... della Commissione. In tale elenco possono figurare solamente menzioni la cui utilizzazione sia disciplinata da disposizioni dello Stato membro produttore;

e) di una distinzione attribuita da un organismo ufficiale o da un organismo ufficialmente riconosciuto a tal fine ad una quantità determinata di un vino da tavola, purché essa sia accompagnata dall'indicazione dell'annata di raccolta e purché la distinzione possa essere provata da un apposito documento.

Gli Stati membri informano la Commissione delle distinzioni che possono essere attribuite sui loro territori a taluni vini da tavola, nonché delle norme che vengono applicate al riguardo;

f) di una menzione indicante il loro imbottigliamento:

— nell'azienda viticola nella quale le uve utilizzate per tali vini sono state raccolte e vinificate,

— o da parte di un'associazione di aziende viticole,

— o in un'impresa, situata nell'area di produzione indicata, alla quale alcune aziende viticole nelle quali sono state raccolte le uve utilizzate sono collegate nell'ambito di un'associazione di aziende viticole che ha effettuato la vinificazione di tali uve;

g) del nome dell'azienda viticola o dell'associazione di aziende viticole in cui è stato prodotto il vino da tavola in questione che possa rafforzarne il prestigio, purché tale indicazione sia disciplinata da modalità di applicazione o, in mancanza, da disposizioni dello Stato membro produttore;

h) di informazioni relative:

— alla storia del vino in questione, dell'impresa di imbottigliamento o di altra impresa appartenente ad una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone che abbia partecipato al circuito commerciale del vino stesso;

— alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura che sono all'origine del vino medesimo,

— all'invecchiamento di tale vino,

purché tali informazioni vengano utilizzate alle condizioni previste da modalità d'applicazione;

i) della menzione:

— «Landwein» per i vini da tavola originari della Repubblica federale di Germania,

- «vin de pays» per i vini da tavola originari della Francia e del Lussemburgo,
- «vino tipico» per i vini da tavola originari dell'Italia, oppure a complemento o in sostituzione di questa menzione, la menzione:
 - «Landwein» per i vini da tavola originari della provincia di Bolzano
 - «vin de pays» per i vini da tavola originari della regione Val d'Aosta,
- «ονομασία κατά παράδοση», «οίνος τοπικός» per i vini da tavola originari della Grecia,
- «vino de la tierra» per i vini da tavola originari della Spagna,
- «vinho regional» per i vini da tavola originari del Portogallo, a decorrere dall'inizio della seconda tappa di transizione prevista per questo Stato membro,

quando gli Stati membri produttori interessati ne hanno determinato le norme di utilizzazione secondo le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 3; qualora queste norme prevedano anche un numero di controllo, quest'ultimo deve essere indicato.

Articolo 3

1. Le indicazioni di cui all'articolo 2 sono le uniche ammesse per la designazione dei vini da tavola sull'etichettatura.

Tuttavia,

- per i vini da tavola destinati all'esportazione possono essere previste norme complementari o derogatorie, qualora ciò sia reso necessario dalla legislazione dei paesi terzi,
- per i vini da tavola messi in commercio nel loro territorio e fino all'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di alimenti dietetici, gli Stati membri possono autorizzare indicazioni relative ad un uso dietetico di tali prodotti.

2. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda i vini da tavola ottenuti nel proprio territorio, rendere obbligatorie talune indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, oppure vietarle o limitarne l'utilizzazione.

3. Ciascuno Stato membro ammette la designazione dei vini da tavola originari di altri Stati membri e messi in circolazione sul proprio territorio se è conforme alle disposizioni comunitarie ed è ammessa nello Stato membro produttore ai sensi del presente regolamento.

4. Secondo modalità da definirsi, un codice:

- a) è utilizzato per indicare nell'etichettatura dei vini da tavola di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punti ii) e iii), la sede principale dell'imbottigliatore o dello speditore e, se del caso, il luogo dell'imbottigliamento o della spedizione;
- b) è utilizzato per indicare nell'etichettatura di un vino da tavola informazioni riferentisi in tutto o in parte al nome di una regione determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ⁽¹⁾; gli Stati membri possono tuttavia prescrivere per il proprio territorio altre misure appropriate per evitare confusioni con la regione determinata di cui trattasi;
- c) può essere utilizzato, senza pregiudizio delle lettere a) e b) e sempreché lo Stato membro nel cui territorio viene imbottigliato il vino da tavola l'abbia consentito, per le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c); questa utilizzazione è sottoposta alla condizione che sull'etichetta figurino per esteso il nome o la ragione sociale di una persona o di un'associazione di persone diverse dall'imbottigliatore, intervenute nel circuito commerciale del vino da tavola, nonché il comune o la frazione in cui tale persona o tale associazione hanno la propria sede.

5. Le indicazioni di cui:

— all'articolo 2, paragrafo 1 sono redatte in una o più altre lingue ufficiali della Comunità, in modo che il consumatore finale possa comprendere facilmente ciascuna indicazione;

— all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 sono redatte in una o più altre lingue della Comunità.

In deroga al primo comma:

a) l'indicazione

— del nome di un'unità geografica più ristretta dello Stato membro, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a),

— di una menzione indicante l'imbottigliamento, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera f),

— del nome dell'azienda viticola o dell'associazione di aziende viticole di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera g),

è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro d'origine.

Queste indicazioni possono:

— essere ripetute in una o più altre lingue ufficiali della Comunità per i vini da tavola originari della Grecia, oppure

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.

— essere redatte solamente in un'altra lingua ufficiale della Comunità, se questa è assimilata alla lingua ufficiale nella parte del territorio dello Stato membro d'origine nella quale è situata l'unità geografica indicata, purché tali pratiche siano tradizionali e in uso nello Stato membro interessato;

- b) l'indicazione di una delle menzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera i) è redatta conformemente alle disposizioni ivi stabilite.

Questa indicazione può essere ripetuta in una o più altre lingue ufficiali della Comunità per i vini da tavola originari della Grecia;

- c) si può decidere che l'indicazione;

— di precisazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), relative al tipo del prodotto o ad un colore particolare,

— di precisazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), relative al modo di elaborazione del vino da tavola,

— di informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera h), relative alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura o all'invecchiamento del vino da tavola

possa essere redatta soltanto in una lingua ufficiale dello Stato membro d'origine;

- d) gli Stati membri possono permettere che:

— le indicazioni di cui alla lettera c), primo trattino o alla lettera b), prima frase, per i vini da tavola prodotti e messi in circolazione nel loro territorio,

— le altre indicazioni di cui al primo comma, per i vini da tavola messi in circolazione nel loro territorio.

siano anche in una lingua diversa da una lingua ufficiale della Comunità, se l'impiego di questa lingua è tradizionale ed in uso nello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio.

Per la designazione dei vini da tavola destinati all'esportazione, le modalità di applicazione possono ammettere l'utilizzazione di altre lingue.

Articolo 4

1. Per la designazione di un vino da tavola sull'etichetta si intende per nome di una « unità geografica più piccola dello Stato membro » di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), il nome di:

- una località o un'unità raggruppante delle località,
- un comune o una frazione,
- una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola,

— una regione diversa da una regione determinata.

Le unità geografiche di cui al primo comma costituiscono delle aree di produzione ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 822/87

2. Per quanto riguarda i vini da tavola ottenuti nel proprio territorio e designati in applicazione dell'articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 822/87, gli Stati membri produttori possono vietare l'uso di uno o più nomi di unità geografiche più piccole dello Stato membro, di cui al paragrafo 1.

3. Le norme di utilizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, punto i), devono prevedere che tali menzioni siano connesse all'impiego di un'indicazione geografica determinata e riservate ai vini da tavola rispondenti a precise condizioni di produzione, in particolare per quanto riguarda le varietà di viti, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e i caratteri organolettici.

Tuttavia, le norme di utilizzazione suddette possono permettere che la menzione « ονομασία κατά παράδοση », quando completa la menzione « ρετσίνα » non sia obbligatoriamente connessa all'impiego di un'indicazione geografica determinata.

4. L'utilizzazione di uno dei nomi di cui al paragrafo 1 per la designazione di un vino da tavola è legata alla condizione che non vi sia identità

— né col nome della zona di produzione di un altro vino da tavola a cui lo Stato membro interessato ha attribuito una delle menzioni « Landwein », « vin de pays », « vino tipico », « ονομασία κατά παράδοση », « οίνος τοπικός », « vino de la tierra », o dall'inizio della seconda tappa di transizione prevista per il Portogallo, « vinho regional »,

— né con il complesso di indicazioni della denominazione geografica di un v.q.p.r.d. costituito dal nome della regione determinata e, se del caso, da uno o più dei nomi di cui all'articolo 13, paragrafo 1,

— né con la designazione di un vino importato di cui all'articolo 26,

e che sia escluso ogni rischio di confusione con un v.q.p.r.d. o con un vino importato.

Tuttavia, sino al 31 agosto 1991, possono essere usati per la designazione dei vini da tavola i nomi delle seguenti regioni determinate:

- Moselle luxembourgeoise,
- Puglia,
- Abruzzo,
- Sardegna,
- Romagna,

- Monferrato,
- Friuli,
- Ischia.

Articolo 5

1. L'indicazione sull'etichettatura del nome di una varietà di vite, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), per designare un vino da tavola può essere fatta unicamente se:

- a) tale varietà figura come varietà raccomandata o autorizzata nella classificazione delle varietà di vite stabilita conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 822/87 per l'unità amministrativa in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino da tavola in questione;
- b) la varietà è indicata con il nome che figura:
 - nella classificazione delle varietà di vite per l'unità amministrativa di cui alla lettera a),
 - se del caso in un elenco di sinonimi da stabilire; questo elenco può prevedere che un dato sinonimo possa essere utilizzato solo per la designazione di un vino da tavola prodotto nelle aree di produzione, in cui questa utilizzazione è tradizionale e d'uso;
- c) il vino da tavola in questione è ottenuto, ad eccezione dei prodotti utilizzati per un, eventuale dolcificazione, interamente da uve provenienti dalla varietà la cui indicazione è prevista;
- d) tale varietà è determinante per il carattere del vino da tavola in questione;
- e) essa è accompagnata dall'indicazione di un'unità geografica più piccola dello Stato membro interessato di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
- f) il nome di tale varietà non può essere confuso con il nome di una regione determinata o di una unità geografica utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d. o di un vino importato.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri produttori possono ammettere l'indicazione

- dei nomi di due varietà di vite per un solo e stesso vino da tavola, a condizione che questo sia ottenuto interamente dalle varietà indicate, eccezione fatta dei prodotti utilizzati per la sua eventuale dolcificazione, oppure
- del nome di una varietà di vite se il prodotto in questione è ottenuto per almeno l'85 %, previa detrazione del quantitativo dei prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione, da uve provenienti dalla varietà di cui è

prevista l'indicazione e purché questa sia determinante per il carattere del prodotto in questione, oppure

- del nome di una varietà classificata come varietà temporaneamente autorizzata, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti ⁽¹⁾, per un periodo di 15 anni o meno a decorrere dalla data in cui tale varietà è così classificata, allorché l'indicazione del nome della varietà era tradizionale nello Stato membro interessato, oppure
- durante un periodo che deve essere determinato dallo Stato membro interessato e che non può superare i cinque anni, salvo proroga del termine in base a disposizioni comunitarie concernenti l'esame della validità culturale delle varietà di vite, del nome di una varietà di vite di cui all'articolo 13, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 347/79, purché:
 - l'autorizzazione di coltivare questa varietà riguardi una superficie ridotta,
 - le autorità competenti dello Stato membro le quali hanno autorizzato la coltura di tale varietà assicurino il controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 347/79,
 - l'indicazione del nome di questa varietà sull'etichetta sia associata ad una menzione che precisi il carattere sperimentale della coltura di tale varietà;

Articolo 6

1. L'indicazione dell'annata di raccolta di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), è ammessa per designare sull'etichettatura i vini da tavola solo se tutte le uve utilizzate per la vinificazione del vino da tavola in questione sono state raccolte durante l'annata di cui è prevista l'indicazione.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri produttori possono ammettere l'indicazione dell'annata di raccolta se il vino da tavola in questione è ottenuto per almeno l'85 %, previa detrazione del quantitativo dei prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione, da uve raccolte nell'annata di cui è prevista l'indicazione.

Articolo 7

L'articolo 72, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 822/87, l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento possono essere applicati contemporaneamente solo se almeno l'85 % del vino da tavola ottenuto dalla miscela proviene dall'area di

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.

produzione, dalla varietà di vite e dall'annata di raccolta indicata nella designazione di detto vino da tavola.

II: Documenti ufficiali e registri

Articolo 9

1. Per i vini da tavola, la designazione sui documenti ufficiali contiene l'indicazione:

a) della menzione « vino da tavola » o, per i vini da tavola ottenuti in Spagna mescolando vino da tavola rosso con vino da tavola bianco, della menzione « vino tinto de mezcla »;

b) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato, di un vino bianco o, per quanto riguarda la Spagna, di una miscela di vino da tavola rosso e di vino da tavola bianco;

c) per quanto riguarda:

i) la spedizione in un altro Stato membro o l'esportazione: dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la vinificazione, solo nel caso in cui queste due operazioni abbiano avuto luogo nello stesso Stato membro;

ii) il vino da tavola che è stato vinificato in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state raccolte le uve: dei termini « vino ottenuto in ... da uve raccolte in ... », completati dall'indicazione degli Stati membri;

iii) il vino da tavola

— risultante da « mélange » di uve o da un taglio di prodotti originari di vari Stati membri, oppure

— risultante da un taglio di un vino da tavola di cui al primo trattino con un vino da tavola di cui al punto ii):

dei termini « mélange di vini di vari paesi della Comunità europea »;

d) per quanto riguarda i vini da tavola di cui all'allegato I, punto 13, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 822/87, della menzione « retsina »;

2. La designazione dei vini da tavola sui documenti ufficiali contiene inoltre le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, in appresso elencate, sempreché siano utilizzate o si preveda di utilizzarle sull'etichettatura:

a) l'annata di raccolta;

b) il nome di un'unità geografica più piccola dello Stato membro interessato;

c) il nome di una o due varietà di vite;

d) le precisazioni concernenti il modo di elaborazione o il tipo del prodotto, escluso quanto attiene al tenore di zucchero residuo;

e) a seconda dei casi, la menzione « ονομασία κατά παράδοση », « οίνος τοπικός », « vino de la tierra », nonché dall'inizio della seconda tappa di transizione prevista per il Portogallo, « vinho regional », o una menzione corrispondente in una lingua ufficiale della Comunità;

f) le informazioni relative alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura che sono all'origine del vino medesimo.

Articolo 10

1. Per i vini da tavola la designazione nei registri tenuti dai produttori contiene le indicazioni di cui:

— all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) et b);

— all'articolo 8, paragrafo 2, sempreché si preveda di utilizzarle sull'etichettatura o, in mancanza di essa, sul documento di accompagnamento.

2. Per i vini da tavola la designazione nei registri tenuti da persone diverse dai produttori contiene:

— le indicazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1,

— il numero del documento di accompagnamento e la data della sua compilazione.

III. Documenti commerciali

Articolo 11

1. Se per un vino da tavola non è compilato un documento di accompagnamento, la designazione sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), contiene:

— le indicazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e

— sempreché siano utilizzate sull'etichettatura, le indicazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Qualora la designazione dei vini da tavola sui documenti commerciali comporti inoltre le indicazioni di cui all'articolo 2, tali indicazioni devono essere conformi agli articoli da 4 a 7 e l'articolo 40.

3. Per i vini da tavola messi in circolazione sul proprio territorio, gli Stati membri possono ammettere che le indicazioni di cui all'articolo 2 siano riportate sui documenti commerciali utilizzando un codice. Tale codice deve essere tale da consentire all'organismo incaricato del

controllo di procedere alla rapida identificazione della designazione del vino da tavola in questione.

Sezione B

DESIGNAZIONE DEI VINI DI QUALITÀ PRODOTTI IN REGIONI DETERMINATE

I: Etichettatura

Articolo 12

1. Per i v.q.p.r.d. la designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione:

- a) della regione determinata da cui i vini provengono;
- b) di una delle menzioni di cui all'articolo 15, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 823/87;
- c) del volume nominale del v.q.p.r.d. conforme alle disposizioni della direttiva 75/106/CEE;
- d) per quanto riguarda:
 - i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 60 litri: del nome oppure della ragione sociale dell'imbottigliatore nonché del comune o frazione e dello Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale,
 - gli altri recipienti: del nome oppure della ragione sociale dello speditore nonché del comune o frazione e dello Stato membro in cui lo speditore ha la propria sede principale.

Quando l'imbottigliamento o la spedizione ha luogo in un comune o in una frazione diversi da quelli di cui sopra o da un comune vicino, le indicazioni di cui alla lettera d), primo e secondo trattino, sono accompagnate da un'indicazione che precisa il comune o la frazione in cui questa operazione ha luogo e, se essa ha luogo in un altro Stato membro, dalla indicazione dello stesso;

- e) nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di esportazione: dello Stato membro al quale appartiene la regione determinata;
 - f) del titolo alcolometrico volumico effettivo;
2. Per i v.q.p.r.d. la designazione sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione:
- a) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco;
 - b) dell'annata di raccolta, secondo le condizioni di cui all'articolo 15;
 - c) di un marchio, secondo le condizioni di cui all'articolo 40;
 - d) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone che hanno

partecipato al circuito commerciale del v.q.p.r.d. in questione nonché del comune o frazione in cui queste hanno la sede principale,

- e) di una distinzione attribuita da un organismo ufficiale o da un organismo ufficialmente riconosciuto a tal fine ad una delle persone o all'associazione di persone di cui alla lettera d), che possa rafforzare il prestigio del v.q.p.r.d. in questione, purché tale distinzione sia disciplinata da modalità di applicazione oppure, in mancanza di esse, dallo Stato membro interessato;
- f) purché l'indicazione dello Stato membro non sia prescritta dal paragrafo 1, lettera e), dello Stato membro d'origine;
- g) di alcuni dati analitici diversi dal titolo alcolometrico volumico effettivo, sempreché questa indicazione sia disciplinata da modalità d'applicazione;
- h) di una raccomandazione rivolta al consumatore per l'utilizzazione del vino;
- i) delle menzioni tradizionali complementari, purché esse siano utilizzate alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro produttore ed iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. ...;
- j) — della menzione comunitaria « vino di qualità prodotto in una regione determinata » o « v.q.p.r.d. », sempreché non sia indicata in virtù del paragrafo 1, lettera b), oppure
 - di una menzione specifica tradizionale ed in uso, sempreché non sia indicata in virtù del paragrafo 1, lettera b);
- k) di precisazioni concernenti:
 - il modo di elaborazione,
 - il tipo del prodotto,
 - un colore particolare del v.q.p.r.d.,
 — purché tali indicazioni siano definite da disposizioni comunitarie o da disposizioni dello Stato membro produttore. Tuttavia, si può vietare l'uso di tali indicazioni per designare v.q.p.r.d. provenienti da una regione determinata in cui le stesse indicazioni non siano tradizionali ed in uso;
- l) del nome di un'unità geografica più piccola della regione determinata, alle condizioni di cui all'articolo 13;
- m) del nome dell'azienda viticola o dell'associazione di aziende viticole in cui è stato prodotto il v.q.p.r.d. in questione, che possa rafforzarne il prestigio, purché tale indicazione sia disciplinata da modalità di applicazione o, in mancanza di esse, da disposizioni dello Stato membro produttore;
- n) del nome di una o di due varietà di vite, alle condizioni di cui all'articolo 14;

- o) di un numero di controllo di qualità attribuito da un organismo ufficiale al v.q.p.r.d. in questione;
- p) di una distinzione attribuita al v.q.p.r.d. in questione da un organismo ufficiale o da un organismo ufficialmente riconosciuto a tal fine, purché possa essere provata da un apposito documento;
- q) di una menzione indicante il loro imbottigliamento:
 - nell'azienda viticola nella quale le uve utilizzate per tali vini sono state raccolte e vinificate,
 - o da parte di un'associazione di aziende viticole,
 - o in un'impresa, situata nella regione determinata indicata o nelle sue immediate vicinanze, alla quale alcune aziende viticole nelle quali sono state raccolte le uve utilizzate sono collegate nell'ambito di un'associazione di aziende viticole, che ha effettuato la vinificazione di tali uve;
- r) di una menzione indicante il loro imbottigliamento nella regione determinata, purché questa menzione sia tradizionale e in uso nella regione determinata in questione;
- s) del numero del recipiente o del numero della partita;
- t) di informazioni relative:
 - alla storia del vino in questione, dell'impresa di imbottigliamento o di altra impresa appartenente ad una persona fisica o giuridica o ad un'associazione di persone che abbia partecipato al circuito commerciale del vino stesso,
 - alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura che sono all'origine del vino medesimo,
 - all'invecchiamento di tale vino,
 purché tali informazioni vengano utilizzate alle condizioni previste da modalità d'applicazione.
- u) dalla lettera minuscola «e», sempreché gli imballaggi preconfezionati rispondano ai requisiti prescritti dalla direttiva 75/106/CEE in materia di riempimento.

Articolo 13

1. Le indicazioni di cui all'articolo 11 sono le uniche ammesse per la designazione di un v.q.p.r.d. sull'etichettatura.

Tuttavia,

- per i v.q.p.r.d. destinati all'esportazione possono essere previste norme complementari o derogatorie, qualora ciò sia reso necessario dalla legislazione dei paesi terzi,
- per i v.q.p.r.d. messi in commercio nel loro territorio e fino all'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di alimenti dietetici, gli Stati membri possono

autorizzare indicazioni relative ad un uso dietetico di tali prodotti.

— gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta, accanto al nome della regione determinata di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del nome di un'unità geografica più estesa comprendente entro i propri limiti la regione determinata in causa, al fine di precisarne l'ubicazione, sempreché vengano rispettate le disposizioni che disciplinano l'uso del nome della regione determinata e dell'unità geografica di cui trattasi.

2. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda i v.q.p.r.d. ottenuti nel proprio territorio, rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di talune indicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, fatta eccezione per quella di cui alla lettera j), primo trattino.

3. Ciascuno Stato membro ammette la designazione dei v.q.p.r.d. originari di altri Stati membri e messi in circolazione sul proprio territorio se è conforme alle disposizioni comunitarie ed è ammessa nello Stato membro produttore ai sensi del presente regolamento.

4. Secondo modalità da determinare, un codice:

a) è utilizzato per indicare sull'etichettatura di un v.q.p.r.d. informazioni riferenti in tutto o in parte al nome di una regione determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 823/87, diversa da quella che può essere utilizzata per il v.q.p.r.d. in questione; gli Stati membri possono tuttavia prescrivere per il proprio territorio altre misure appropriate, per evitare confusioni con la regione determinata di cui trattasi;

b) può essere utilizzato, senza pregiudizio della lettera a) e sempreché lo Stato membro nel cui territorio viene imbottigliato il v.q.p.r.d. l'abbia consentito, per le indicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d); questa utilizzazione è sottoposta alla condizione che sull'etichetta figurino per esteso il nome o la ragione sociale di una persona o di un'associazione di persone diverse dall'imbottigliatore intervenute nel circuito commerciale del v.q.p.r.d., nonché il comune o frazione in cui tale persona o associazione hanno la propria sede.

5. Le indicazioni di cui:

— all'articolo 11, paragrafo 1 sono redatte in una o più altre lingue ufficiali della Comunità, in modo che il consumatore finale possa comprendere facilmente ciascuna indicazione;

— all'articolo 11, paragrafo 2 sono redatte in una o più altre lingue ufficiali della Comunità.

In deroga al primo comma:

a) l'indicazione:

- del nome della regione determinata da cui proviene il v.q.p.r.d. in questione,
- del nome di un'unità geografica più ristretta della regione determinata, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera l),
- del nome dell'azienda viticola o dell'associazione di aziende viticole, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera m),
- di una menzione indicante l'imbottigliamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera q),

è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro d'origine.

Queste indicazioni possono:

- essere ripetute in una o più altre lingue ufficiali della Comunità per i v.q.p.r.d. originari della Grecia;
- essere redatte solamente in un'altra lingua ufficiale della Comunità, se questa è assimilata alla lingua ufficiale nella parte del territorio dello Stato membro d'origine nella quale è situata la regione determinata indicata, purché tali pratiche siano tradizionali ed in uso nello Stato membro interessato;

b) l'indicazione di una delle menzioni specifiche tradizionali di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87 può essere redatta soltanto nella lingua ufficiale utilizzata conformemente alle disposizioni stabilite in questo articolo.

Questa indicazione può essere ripetuta in una o più altre lingue ufficiali della Comunità per i v.q.p.r.d. originari della Grecia;

c) si può decidere che l'indicazione:

- di precisazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera k), relative al modo di elaborazione, al tipo del prodotto o ad un colore particolare, e
- di informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera t), relative alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura e all'elaborazione o all'invecchiamento del v.q.p.r.d.,

possa essere redatta soltanto in una lingua ufficiale dello Stato membro d'origine;

d) gli Stati membri possono permettere che:

- le indicazioni di cui alla lettera c), primo e secondo trattino o alla lettera b), prima frase, per i v.q.p.r.d. prodotti e messi in circolazione nel loro territorio,
- le altre indicazioni di cui al primo comma, per i v.q.p.r.d. messi in circolazione nel loro territorio,

siano redatte anche in una lingua diversa da una lingua ufficiale della Comunità, se l'impiego di questa lingua è tradizionale ed in uso nello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio.

Per la designazione dei v.q.p.r.d. destinati all'esportazione, le modalità di applicazione possono ammettere l'utilizzazione di altre lingue.

Articolo 14

1. Ai fini della designazione dei v.q.p.r.d. sull'etichettatura, per nome di una «unità geografica più piccola della regione determinata», di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera l), si intende il nome di:

- una località o un'unità raggruppante delle località,
 - un comune o una frazione,
 - una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola.
2. Gli Stati membri produttori possono accordare a dei v.q.p.r.d. il nome di un'unità geografica più piccola della regione determinata di cui trattasi purché;

- tale unità geografica sia ben delimitata,
- tutte le uve con le quali sono stati ottenuti tali vini provengano da detta unità.

3. Nel caso in cui un v.q.p.r.d. sia ottenuto con prodotti provenienti da uve raccolte in diverse unità geografiche, di cui al paragrafo 1, situate all'interno della stessa regione determinata, quale indicazione complementare al nome della regione determinata è ammesso solo il nome dell'unità geografica più ampia da cui dipendono tutte le superfici viticole interessate.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 16, gli Stati membri produttori possono autorizzare per la designazione di un v.q.p.r.d. l'utilizzazione:

- a) del nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1, se il vino è stato oggetto di dolcificazione con un prodotto ottenuto nella stessa regione determinata,
- b) del nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1, se il vino proviene da una miscela di uve, di mosti di uve, di vini nuovi ancora in fermentazione o, fino al 31 agosto 1991, di vini originari dell'unità geografica, il cui nome è previsto per la designazione, con un prodotto ottenuto nella stessa regione determinata, ma fuori da tale unità, purché il v.q.p.r.d. in causa sia ottenuto per almeno l'85 % da uve raccolte nell'unità geografica di cui porta il nome,

c) del nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1, accompagnato dal nome di un comune o frazione oppure di uno dei comuni sul cui territorio si trova tale unità geografica, purché:

— una disposizione di questo tipo sia stata abituale, in uso e prevista nelle disposizioni dello Stato membro in questione anteriormente al 1° settembre 1976 e

— un nome di comune o di frazione oppure uno dei nomi di comuni menzionati in un elenco sia utilizzato in modo rappresentativo per tutti i comuni sul cui territorio si trova tale unità geografica.

Gli Stati membri produttori fissano l'elenco dei nomi di comuni di cui alla lettera c) e li comunicano alla Commissione.

4. Il nome di una regione determinata e il nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1 non possono essere attribuiti ad:

— un vino risultante da una miscela di un v.q.p.r.d. con un prodotto ottenuto fuori della regione determinata in questione,

— un v.q.p.r.d. che è stato oggetto di dolcificazione con un prodotto ottenuto fuori della regione determinata in questione,

se tali vini non figurano nell'elenco da stabilire ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 823/87.

Articolo 15

1. L'indicazione sull'etichettatura del nome di una varietà di vite di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera n), per designare un v.q.p.r.d. può essere fatta unicamente se:

a) tale varietà figura nell'elenco stabilito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 823/87 per designare i vitigni atti alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio;

b) la varietà è indicata con il nome che figura:

— nella classe delle varietà raccomandate o autorizzate della classificazione delle varietà di vite per l'unità amministrativa interessata;

— se del caso, nell'elenco di sinonimi dell'allegato III del regolamento (CEE) n. ...; detto elenco può prevedere che un determinato sinonimo possa essere impiegato soltanto per designare un v.q.p.r.d. prodotto nelle zone di produzione in cui l'impiego del sinonimo stesso è tradizionale ed in uso;

c) il v.q.p.r.d. è ottenuto, ad eccezione dei prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione, interamente da uve provenienti dalla varietà la cui indicazione è prevista;

d) tale varietà è determinante per il carattere del v.q.p.r.d. in questione;

e) il nome di tale varietà non può essere confuso con il nome di una regione determinata o di un'unità geografica utilizzato per la designazione di un altro v.q.p.r.d. o di un vino importato.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 16, gli Stati membri produttori possono ammettere l'indicazione

— dei nomi di due varietà di vite per un solo e stesso v.q.p.r.d., a condizione che questo sia ottenuto interamente dalle varietà indicate, eccezion fatta dei prodotti impiegati per la sua eventuale dolcificazione, oppure

— del nome di una varietà di vite, se il prodotto in questione è ottenuto per almeno l'85 %, previa detrazione del quantitativo dei prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione, da uve provenienti dalla varietà di cui è prevista l'indicazione e purché questa sia determinante per il carattere del prodotto in questione, oppure

— del nome di una varietà di vite classificata come varietà temporaneamente autorizzata, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 347/79 per un periodo di 15 anni o meno a decorrere dalla data in cui tale varietà è stata così classificata, allorché l'indicazione del nome della varietà era tradizionale ed in uso nello Stato membro interessato, oppure

— durante un periodo che deve essere determinato dallo Stato membro interessato e che non può superare i cinque anni, salvo proroga del termine in base a disposizioni comunitarie concernenti l'esame della validità culturale delle varietà di vite, del nome di una varietà di vite di cui all'articolo 13, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 347/79, purché:

— si tratti di una varietà della specie «vitis vinifera»,

— l'autorizzazione di coltivare questa varietà riguardi una superficie ridotta,

— le autorità competenti dello Stato membro le quali hanno autorizzato la coltura di tale varietà assicurino il controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 347/79,

— l'indicazione del nome di questa varietà sull'etichetta sia associata ad una menzione che precisi il carattere sperimentale della coltura di tale varietà.

Articolo 16

1. L'indicazione dell'annata di raccolta di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), è ammessa per designare sull'etichettatura un v.q.p.r.d. solo se tutte le uve utilizzate per la vinificazione del v.q.p.r.d. in questione sono state raccolte durante l'annata di cui è prevista l'indicazione.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 16, gli Stati membri produttori possono ammettere l'indicazione dell'annata di raccolta se il v.q.p.r.d. in questione è ottenuto per almeno l'85 %, previa detrazione del quantitativo dei prodotti utilizzati per una eventuale dolcificazione, da uve raccolte nell'annata di cui è prevista l'indicazione.

Articolo 17

L'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), l'articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino, e l'articolo 15, paragrafo 2, possono essere applicati contemporaneamente solo se almeno l'85 % del v.q.p.r.d. ottenuto dalla miscela proviene dall'unità geografica più piccola della regione determinata, dalla varietà di viti e dall'annata di raccolta indicate nella designazione di questo v.q.p.r.d.

II: Documenti ufficiali e registri*Articolo 19*

1. Per i v.q.p.r.d. la designazione sui documenti ufficiali contiene l'indicazione:

- a) della menzione «v.q.p.r.d.»;
- b) ove occorra, di una delle menzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 823/87;
- c) della regione determinata;
- d) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco;
- e) nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di esportazione: dello Stato membro cui appartiene la regione determinata.

2. La designazione dei v.q.p.r.d. sui documenti ufficiali comporta inoltre le indicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in appresso elencate, sempreché siano utilizzate o si preveda di utilizzarle sull'etichettatura:

- a) l'annata di raccolta;
- b) una dicitura specifica tradizionale volta ad indicare la qualità;
- c) le precisazioni concernenti il modo di elaborazione o un colore particolare, o il tipo del prodotto escluso quanto attiene al tenore di zucchero residuo;

d) il nome di una unità geografica più piccola della regione determinata;

e) il nome di una o di due varietà di viti;

f) le informazioni relative alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura che sono all'origine del vino medesimo.

Articolo 20

1. Per i v.q.p.r.d. la designazione nei registri tenuti dai produttori contiene le indicazioni di cui:

— all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d),

— all'articolo 17, paragrafo 2, sempreché si preveda di utilizzarle sull'etichettatura o, in mancanza di essa, sul documento di accompagnamento.

2. Per i v.q.p.r.d. la designazione nei registri tenuti dalle persone diverse dai produttori, contiene

— le indicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1,

— il numero del documento di accompagnamento e la data della sua compilazione.

III: Documenti commerciali*Articolo 21*

1. Se per un v.q.p.r.d. non è compilato un documento di accompagnamento, la designazione sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), contiene:

— le indicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e

— le indicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, sempreché siano riportate sull'etichettatura.

2. Qualora la designazione dei v.q.p.r.d. sui documenti commerciali comporti inoltre le indicazioni di cui all'articolo 11, tali indicazioni devono essere conformi agli articoli da 13 a 16 e l'articolo 40.

3. Per i v.q.p.r.d. messi in circolazione sul proprio territorio, gli Stati membri possono ammettere che le indicazioni di cui all'articolo 11 vengano fatte sui documenti commerciali utilizzando un codice. Tale codice deve essere tale da consentire all'organismo incaricato del controllo di procedere alla rapida identificazione della designazione del v.q.p.r.d. in questione.

Sezione C

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI DIVERSI DAI VINI DA TAVOLA E DAI V.Q.P.R.D.

I: Etichettatura

Articolo 22

1. Nel caso in cui siano etichettati prodotti diversi dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d., le etichette utilizzate contengono l'indicazione:

a) del tipo di prodotto; tale indicazione è effettuata utilizzando:

— la definizione che figura nelle disposizioni comunitarie che descrive il prodotto in questione nel modo più preciso, ovvero

— per i prodotti che circolano nel territorio dello Stato membro interessato, menzioni diverse da quelle definite nelle disposizioni comunitarie e il cui impiego sia tradizionale e d'uso comune in tale Stato membro;

b) per quanto riguarda:

— il mosto di uve e il mosto di uve concentrato: della densità;

— il mosto di uve parzialmente fermentato ed il vino nuovo ancora in fermentazione: dei titoli alcolometrici volumici effettivi e totali o di uno di essi;

c) del volume nominale del prodotto conforme alle disposizioni della direttiva 75/106/CEE;

d) per quanto riguarda:

— i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 60 litri: del nome oppure della ragione sociale dell'imbottigliatore nonché del comune o frazione e dello Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale;

— gli altri recipienti: del nome oppure della ragione sociale dello speditore nonché del comune o frazione e dello Stato membro in cui lo speditore ha la propria sede principale;

e) nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di esportazione:

— per quanto riguarda i vini: dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la vinificazione, solo nel caso in cui queste due operazioni abbiano luogo nello stesso Stato membro;

— per quanto riguarda i mosti di uve: dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve e

ha avuto luogo l'elaborazione, solo nel caso in cui queste due operazioni abbiano luogo nello stesso Stato membro;

f) per quanto riguarda i vini e i mosti d'uve:

— risultanti da un taglio di prodotti originari di vari Stati membri: dell'espressione « ottenuto da prodotti di vari paesi della Comunità europea »;

— che non sono stati elaborati, quando trattasi di mosti di uve, o vinificati, quando trattasi di vini, nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve di cui si è fatto uso: della menzione « CEE »;

g) di un'eventuale limitazione dell'utilizzazione prescritta dalle disposizioni comunitarie.

2. La designazione, sull'etichettatura, dei prodotti di cui al paragrafo 1, può essere completata dall'indicazione:

a) dell'annata di raccolta,

b) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone, che hanno partecipato al circuito commerciale del prodotto in questione, nonché del comune o frazione in cui queste hanno la sede principale,

c) se il prodotto non è spedito in un altro Stato membro o esportato e se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), non sono soddisfatte: dello Stato membro sul cui territorio sono state raccolte le uve e ha avuto luogo l'elaborazione,

d) dalla lettera minuscola « e », sempreché gli imballaggi preconfezionati rispondano ai requisiti prescritti dalla direttiva 75/106/CEE in materia di riempimento,

e) oltreché dei dati di cui al paragrafo 1, lettera b), di altri dati analitici, sempreché questa indicazione sia disciplinata da modalità d'applicazione.

3. Qualora un mosto di uve parzialmente fermentato sia destinato al consumo umano diretto, la sua designazione sull'etichettatura può inoltre essere completata con l'indicazione:

a) dell'unità geografica, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di cui tale prodotto è originario, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, per il vino da tavola;

b) del nome di una varietà di vite;

c) della precisazione che si tratta di un prodotto rosso, rosato o bianco.

Articolo 23

1. Le indicazioni di cui all'articolo 20 sono le uniche ammesse per la designazione sull'etichettatura dei prodotti diversi dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d. Tuttavia, per i

prodotti diversi dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d. destinati all'esportazione, le modalità d'applicazione possono prevedere norme complementari, nella misura in cui la legislazione dei paesi terzi lo renda necessario.

2. Ciascuno Stato membro ammette la designazione dei prodotti diversi dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d. originari di altri Stati membri e messi in circolazione sul proprio territorio se è conforme alle disposizioni comunitarie ed è ammessa nello Stato membro produttore ai sensi del presente regolamento.

Tuttavia, gli Stati membri possono:

- rendere obbligatorie, per i prodotti diversi dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d. ottenuti nel proprio territorio, talune indicazioni di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, oppure vietarle o limitarne l'applicazione,
- autorizzare, per i mosti di uve messi in commercio nel loro territorio e fino all'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di alimenti dietetici, indicazioni relative ad un uso dietetico di tali prodotti.

3. L'indicazione dell'annata di raccolta di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), è ammessa per designare sull'etichettatura un prodotto diverso da un vino da tavola e da un v.q.p.r.d. solo se tutte le uve usate per elaborare il prodotto in questione sono state raccolte nell'annata di cui è prevista l'indicazione.

L'indicazione sull'etichettatura di una varietà di vite di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), per designare un prodotto diverso da un vino da tavola o da un v.q.p.r.d. può essere effettuata soltanto se vengono osservate le condizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

4. Per la designazione sull'etichettatura dei prodotti diversi dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d. le indicazioni di cui:

- all'articolo 20, paragrafo 1 sono redatte in una o più altre lingue ufficiali della Comunità, in modo che il consumatore finale possa comprendere facilmente ciascuna indicazione,
- all'articolo 20, paragrafo 2 sono redatte in una o più altre lingue ufficiali della Comunità.

Per tali prodotti messi in circolazione nel loro territorio, gli Stati membri possono permettere che queste indicazioni siano redatte anche in una lingua diversa da una lingua ufficiale della Comunità, se l'impiego di questa lingua è tradizionale ed in uso nello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio.

Per la designazione dei prodotti diversi dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d. destinati all'esportazione, le modalità di applicazione possono ammettere l'utilizzazione di altre lingue.

II: Documenti ufficiali e registri

Articolo 24

1. Per i prodotti diversi dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d., la designazione sui documenti ufficiali contiene l'indicazione:

- a) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco;
- b) del tipo del prodotto; tale indicazione è effettuata utilizzando:

- la definizione che figura nelle disposizioni comunitarie e che descrive il prodotto in questione nel modo più preciso, oppure
- per i prodotti che circolano sul territorio dello Stato membro interessato, menzioni diverse da quelle definite dalle disposizioni comunitarie e la cui utilizzazione è tradizionale e d'uso comune in detto Stato membro;

c) nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di esportazione:

- per quanto riguarda i vini: dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la vinificazione, solo nel caso in cui queste due operazioni siano state effettuate nello stesso Stato membro,
- per quanto riguarda i mosti di uve: dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve e ha avuto luogo l'elaborazione, solo nel caso in cui queste due operazioni siano state effettuate nello stesso Stato membro;

d) per quanto riguarda i vini e i mosti di uve:

- risultanti da un taglio di prodotti originari di diversi Stati membri: dei termini «ottenuti da prodotti di diversi paesi della Comunità europea»,
- che non sono stati elaborati, quando trattasi di mosti di uve, o vinificati, quando trattasi di vini, nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve utilizzate: della menzione «CEE».

2. La designazione dei prodotti diversi dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d. sui documenti ufficiali contiene inoltre

- a) per quanto riguarda i prodotti destinati alla trasformazione in vini da tavola nonché i vini atti a diventare vini da tavola: le indicazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2,
- b) per quanto riguarda i prodotti destinati alla trasformazione in v.q.p.r.d.: le indicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), se del caso lettera b), e paragrafo 2,

- c) per quanto riguarda gli altri prodotti: le indicazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e c), e paragrafo 3 sempreché siano utilizzate o si preveda di utilizzarle sull'etichettatura dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d. ottenuti dai prodotti di cui alle lettere a) e b) o sull'etichettatura dei prodotti di cui alla lettera c).

Articolo 25

1. Per i prodotti diversi dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d. la designazione nei registri tenuti dai produttori contiene

- le indicazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b),
- le indicazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, sempreché si preveda di utilizzarle sull'etichettatura o, in mancanza di essa, sul documento di accompagnamento.

2. Nei registri tenuti dalle persone diverse dai produttori, la designazione di questi prodotti contiene:

- le indicazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1,
- il numero del documento di accompagnamento e la data della sua compilazione.

III: Documenti commerciali

Articolo 26

1. Se per un prodotto diverso da un vino da tavola o da un v.q.p.r.d. non è compilato un documento di accompagnamento, la designazione sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), contiene almeno le indicazioni di cui all'articolo 22 paragrafo 1.

2. Qualora si indichi, inoltre, l'annata di raccolta o la varietà di vite, tali indicazioni devono essere fatte conformemente all'articolo 21, paragrafo 3.

3. Se per i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, i vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla trasformazione in vini da tavola nonché per i vini atti a diventare vini da tavola, la designazione sui documenti commerciali contiene inoltre delle indicazioni di cui all'articolo 2, queste devono essere conformi agli articoli da 4 a 7 e l'articolo 40.

4. Se per i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati e i vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla trasformazione in v.q.p.r.d., la designazione sui documenti commerciali contiene inoltre delle indicazioni di cui all'articolo 11, queste devono essere conformi agli articoli da 13 a 15 e l'articolo 40.

5. Le indicazioni utilizzate sui documenti commerciali per i prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere

conformi a quelle utilizzate sui documenti di accompagnamento.

6. Per i prodotti diversi dai vini da tavola o dai v.q.p.r.d. messi in commercio sul loro territorio, gli Stati membri possono consentire che le indicazioni di cui all'articolo 20 siano apposte sui documenti commerciali mediante codice. Il codice deve essere tale da permettere all'organismo incaricato del controllo di procedere ad una rapida identificazione della designazione del prodotto in questione.

CAPITOLO II

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI ORIGINARI DEI PAESI TERZI

Sezione A

ETICHETTATURA

Articolo 27

1. Per i vini importati destinati al consumo umano diretto, non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 1, la designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione:

- a) della menzione «vino»;
- b) del volume nominale del vino importato conforme alle disposizioni della direttiva 75/106/CEE;
- c) quando tali vini:

- sono stati messi, nella Comunità, in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, del nome oppure della ragione sociale dell'imbottigliatore nonché del comune o frazione e dello Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale; tuttavia, quando l'imbottigliamento ha avuto luogo in un comune o in una frazione diversi da quelli di cui sopra o da un comune vicino, l'indicazione della sede principale dell'imbottigliatore è accompagnata da una menzione che precisa il comune o la frazione in cui l'imbottigliamento ha avuto luogo e, se questo ha avuto luogo in un altro Stato membro, dall'indicazione dello stesso,

- sono stati messi, fuori della Comunità, in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, del nome oppure della ragione sociale dell'importatore nonché del comune o frazione in cui l'importatore ha la propria sede principale,

- sono presentati in altri recipienti:

- del nome o della ragione sociale dell'importatore nonché del comune o frazione in cui l'importatore ha la propria sede principale, oppure

- se l'importatore e lo speditore non sono la stessa persona, del nome o della ragione sociale e dello Stato membro dello speditore, nonché del

comune o frazione in cui lo speditore ha la propria sede principale;

d) del paese terzo d'origine quale è indicato nei documenti di cui al regolamento (CEE) n. 354/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che fissa le regole generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve ⁽¹⁾, che accompagnano il vino in questione all'atto dell'importazione.

e) del titolo alcolometrico volumico effettivo.

2. Per i vini di cui al paragrafo 1 la designazione sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione:

a) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco;

b) di un marchio, secondo le condizioni di cui all'articolo 40;

c) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone che hanno partecipato al circuito commerciale del vino importato nonché del comune in cui queste hanno la sede principale;

d) di alcuni dati analitici diversi dal titolo alcolometrico volumico effettivo, sempreché questa indicazione sia disciplinata da modalità d'applicazione;

e) di una raccomandazione rivolta al consumatore per l'utilizzazione del vino;

f) di informazioni relative:

— alla storia del vino in questione, dell'impresa di imbottigliamento o di altra impresa appartenente ad una persona fisica o giuridica o di un'associazione di persone che abbia partecipato a circuito commerciale del vino stesso,

— alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura che sono all'origine del vino medesimo,

— all'invecchiamento di tale vino,

purché tali informazioni vengano utilizzate alle condizioni previste da modalità d'applicazione;

g) di una menzione attribuita da un organismo ufficiale od ufficialmente riconosciuto a tal fine ad una delle persone o associazioni di persone di cui alla lettera c), che possa rafforzare il prestigio del vino importato in causa, sempreché tale menzione sia disciplinata da modalità di applicazione comunitarie o, in mancanza di esse, da disposizioni del paese terzo d'origine;

h) dei titoli alcolometrici volumici effettivi e totali o di uno dei due e di altri dati analitici, sempreché tali indicazioni siano disciplinate da modalità d'applicazione;

i) di una precisazione sul tipo del prodotto, sempreché tale indicazione sia definita da modalità d'applicazione comunitarie.

Articolo 28

1. Per i vini importati destinati al consumo umano diretto, designati da un'indicazione geografica ed inclusi nell'elenco che figura all'allegato II del regolamento (CEE) n. ..., la designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione:

a) del nome di un'unità geografica situata nel paese terzo interessato, secondo le condizioni di cui all'articolo 29;

b) del volume nominale del vino importato conforme alle disposizioni della direttiva 75/106/CEE;

c) quando tali vini:

— sono stati messi, nella Comunità, in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri: del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore nonché del comune o frazione e dello Stato membro, in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale; tuttavia, quando l'imbottigliamento ha avuto luogo in un comune o in una frazione diversi da quelli di cui sopra o da un comune vicino, l'indicazione della sede principale dell'imbottigliatore è accompagnata da una menzione che precisa il comune o la frazione in cui l'imbottigliamento ha avuto luogo e, se questo ha avuto luogo in un altro Stato membro, dall'indicazione dello stesso;

— sono stati messi, fuori della Comunità, in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri: del nome o della ragione sociale dell'importatore nonché del comune o frazione in cui l'importatore ha la propria sede principale;

— sono presentati in altri recipienti:

— del nome o della ragione sociale dell'importatore nonché del comune o frazione in cui l'importatore ha la propria sede principale; oppure

— se l'importatore e lo speditore non sono la stessa persona, del nome o della ragione sociale dello speditore, nonché del comune o frazione e dello Stato membro in cui lo speditore ha la propria sede principale;

d) del paese terzo d'origine quale è indicato nei documenti di cui al regolamento (CEE) n. 354/79 che accompagnano il vino in questione all'atto dell'importazione;

e) del titolo alcolometrico volumico effettivo.

Possono essere inclusi nell'elenco di cui al primo comma soltanto i vini importati per i quali è riconosciuta l'equivalenza delle condizioni di produzione di ciascun vino

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 97.

a) quelle di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola con indicazione geografica

2. Per i vini di cui al paragrafo 1 la designazione sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione

a) della menzione « vino » con o senza la precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco,

b) del nome di un'unità geografica diversa da quella indicata nell'elenco di cui al paragrafo 1, alle condizioni di cui all'articolo 29,

c) delle menzioni

— abbinate all'indicazione geografica per sottolineare il carattere tipicamente regionale del vino in questione, oppure

— relative ad una qualità superiore,

purché esse siano previste, per il mercato interno del paese terzo di cui il vino è originario, dalle sue disposizioni nazionali e siano riconosciute dalla Comunità,

d) del nome di una o di due varietà di vite, secondo le condizioni di cui all'articolo 30,

e) dell'annata di raccolta, secondo le condizioni di cui all'articolo 31,

f) di alcuni dati analitici diversi dal titolo alcolometrico effettivo, sempreché questa indicazione sia disciplinata da modalità d'applicazione,

g) di un marchio, secondo le condizioni di cui all'articolo 40,

h) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone che hanno partecipato al circuito commerciale del vino importato nonché del comune o frazione in cui queste hanno la sede principale,

i) di una raccomandazione rivolta al consumatore per l'utilizzazione del vino,

k) di precisazioni concernenti

— il modo di elaborazione,

— il tipo del prodotto,

— un colore particolare del prodotto,

purché tali indicazioni siano disciplinate da modalità d'applicazione comunitarie o da disposizioni del paese terzo d'origine. Tuttavia, l'utilizzazione di tali indicazioni può essere vietata per la designazione di certi vini importati, qualora non siano tradizionali o possano creare confusione sul tipo o l'origine del vino,

l) del nome dell'azienda viticola o dell'associazione di aziende viticole in cui è stato prodotto il vino in

questione, che possa rafforzarne il prestigio, purché tale indicazione sia disciplinata da norme del paese terzo di origine,

m) di un numero di controllo di qualità attribuito al vino in questione da un organismo ufficiale,

n) di una distinzione attribuita al vino in questione da un organismo ufficiale o da un organismo ufficialmente riconosciuto a tal fine ed a condizione che essa possa essere provata da un apposito documento,

o) di una menzione indicante il loro imbottigliamento

— nell'azienda viticola nella quale sono state raccolte e vinificate le uve utilizzate per tali vini, oppure

— da parte di un'associazione di aziende viticole, oppure

— in un'impresa, situata nell'area di produzione indicata, alla quale alcune aziende viticole nelle quali sono state raccolte le uve utilizzate sono collegate nell'ambito di un'associazione di aziende viticole che ha effettuato la vinificazione di tali uve,

p) di informazioni relative

— alla storia del vino in questione, dell'impresa di imbottigliamento o di altra impresa appartenente ad una persona fisica o giuridica o ad un'associazione di persone che abbia partecipato al circuito commerciale del vino stesso,

— alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura che sono all'origine del vino medesimo,

— all'invecchiamento di tale vino,

purché tali informazioni vengano utilizzate alle condizioni previste da modalità d'applicazione,

q) di una menzione attribuita da un organismo ufficiale od ufficialmente riconosciuto a tal fine ad una delle persone o associazioni di persone di cui alla lettera h), che possa rafforzare il prestigio del vino importato in causa, sempreché tale menzione sia disciplinata da modalità di applicazione comunitarie o, in mancanza di esse, da disposizioni del paese terzo d'origine,

r) dalla lettera minuscola « e », sempreché gli imballaggi preconfezionati rispondano ai requisiti prescritti dalla direttiva 76/106/CEE in materia di riempimento,

s) del numero del recipiente o del numero della partita

Articolo 29

1. Qualora siano apposte etichette sui prodotti importati diversi dai vini di cui agli articoli 25 e 26, le etichette utilizzate contengono l'indicazione

- a) del tipo di prodotto: tale indicazione è effettuata utilizzando la definizione che figura nelle disposizioni comunitarie e che descrive il prodotto in questione nel modo più preciso;
- b) per quanto riguarda:
- il mosto di uve e il mosto di uve concentrato: della densità,
 - il vino: del titolo alcolometrico volumico effettivo e totale o di uno dei due;
- c) del volume nominale del prodotto importato conforme alle disposizioni della direttiva 75/106/CEE, che può essere accompagnato dalla lettera minuscola «e», sempreché gli imballaggi preconfezionati rispondano ai requisiti prescritti da tale direttiva in materia di riempimento;
- d) del nome o della ragione sociale dell'importatore, nonché del comune o frazione in cui l'importatore ha la propria sede principale o, se il prodotto importato è presentato in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri e se l'importatore e lo speditore non sono la stessa persona, del nome o della ragione sociale dello speditore, nonché del comune o frazione dello Stato membro in cui lo speditore ha la propria sede principale;
- e) nel caso in cui:
- i vini o i mosti di uve in questione siano stati ottenuti nel paese terzo in cui sono state raccolte tutte le uve utilizzate: di detto paese terzo,
 - non siano soddisfatte le condizioni di cui al primo trattino: della menzione «prodotto importato».

2. La designazione sull'etichettatura dei prodotti di cui al paragrafo 1 può essere completata con l'indicazione del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone che hanno partecipato al circuito commerciale del prodotto in questione nonché del comune o frazione in cui queste hanno la sede principale.

Oltreché con i dati di cui al paragrafo 1, lettera b), la designazione può essere completata con altri dati analitici, sempreché questa indicazione sia disciplinata da modalità d'applicazione.

Articolo 30

1. Le indicazioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 sono le uniche ammesse sull'etichettatura per la designazione dei prodotti originari di paesi terzi.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 possono essere completate con altre indicazioni facoltative che saranno determinate secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 tenuto conto dell'esperienza

acquisita e delle disposizioni corrispondenti adottate per i prodotti originari della Comunità.

3. Secondo la stessa procedura,

- le indicazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafo 2, possono essere obbligatorie oppure vietate o limitate nell'applicazione,

- piccoli quantitativi di vini originari di paesi terzi possono essere esonerati dall'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

4. Condizioni particolari relative al controllo dell'osservanza delle disposizioni in materia di designazione sull'etichettatura dei prodotti importati possono essere previste, specialmente per quanto concerne l'origine geografica, le menzioni relative ad una qualità superiore, la varietà di vite e l'imbottigliatore.

5. Secondo modalità da definire e sempreché lo Stato membro nel cui territorio viene imbottigliato il vino importato l'abbia consentito, può essere utilizzato un codice per le indicazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), primo trattino ed all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), primo trattino. Questa utilizzazione è sottoposta alla condizione che sull'etichetta figurino per esteso il nome o la ragione sociale di una persona o di un'associazione di persone diverse dall'imbottigliatore intervenute nel circuito commerciale del vino importato, nonché il comune o la frazione in cui tale persona o associazione hanno la propria sede.

6. Per la designazione sull'etichettatura dei prodotti importati le indicazioni di cui:

- all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 1 ed all'articolo 27, paragrafo 1 sono redatte in una o più altre lingue ufficiali della Comunità, in modo che il consumatore finale possa comprendere facilmente ciascuna indicazione,

- all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 2 ed all'articolo 27, paragrafo 2 sono redatte in una o più altre lingue ufficiali della Comunità.

Per i prodotti importati messi in circolazione nel loro territorio, gli Stati membri possono permettere che queste indicazioni siano redatte anche in una lingua diversa da una lingua ufficiale della Comunità, se l'impiego di questa lingua è tradizionale ed in uso nello Stato membro interessato, o in una parte del suo territorio.

Tuttavia, l'indicazione:

- del nome di una unità geografica situata nel paese terzo interessato di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera b),

- delle menzioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), relative a una qualità superiore,
- di precisazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera k), concernenti il sistema di elaborazione, il tipo del prodotto o un colore particolare,
- del nome di un'azienda viticola o di un'associazione di aziende viticole di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera l),
- di una menzione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera o), relativa all'imbottigliamento,

è fatta in una delle lingue ufficiali del paese terzo di origine. Tali indicazioni possono inoltre essere fatte in una lingua ufficiale della Comunità.

L'uso di talune menzioni risultanti dalla traduzione delle indicazioni di cui al secondo comma può essere disciplinato da modalità di applicazione.

I nomi delle varietà di viti di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera d), e i loro sinonimi sono indicati così come figurano nell'elenco di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a).

7. L'indicazione:

- a) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone che hanno partecipato al circuito commerciale del prodotto importato, compreso il nome dell'imbottigliatore, dell'importatore nonché il nome del comune o frazione in cui questi hanno la loro sede principale di cui
 - all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c),
 - all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c),
 - all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c),
 - all'articolo 26, paragrafo 2, lettera h),
 - all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d),
 - all'articolo 27, paragrafo 2;
- b) delle menzioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), relative ad una qualità superiore,
- c) del nome di un'azienda viticola o di un'associazione di aziende viticole di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera l),

può essere fatta unicamente se non può essere confusa con il nome di una regione utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d. o di un altro vino importato.

8. Per i vini importati messi in commercio nel loro territorio e fino all'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di alimenti dietetici, gli Stati membri

possono autorizzare indicazioni relative ad un uso dietetico di tali prodotti.

Articolo 31

1. Per la designazione di un vino importato può essere utilizzato sull'etichettatura, a mezzo di un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera b), soltanto il nome di un'unità geografica:

- a) che designa un'area di produzione viticola, ben delimitata
 - più ristretta del territorio del paese terzo in questione,
 - da cui provengono le uve con le quali è stato ottenuto il prodotto,
 - in cui sono state raccolte uve che forniscono vini aventi caratteristiche qualitative tipiche;
- b) utilizzato sul mercato interno del paese terzo di origine per la designazione dei vini e previsto a tali fini dalle disposizioni di tale paese e
- c) che non si presta a confusione con un'indicazione utilizzata per la designazione di un v.q.p.r.d., di un vino da tavola o di un altro vino importato.

2. Per la designazione di un vino importato, il nome di un'unità geografica utilizzato per la designazione di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d. o di una regione determinata situata nella Comunità non può essere utilizzato, né nella lingua del paese produttore nel quale è situata detta unità o regione, né in un'altra lingua.

3. Possono essere decise deroghe al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'utilizzazione del nome di un'unità geografica per la designazione di un vino risultante da una miscela, a condizione:

- che esse siano conformi alle disposizioni del paese terzo d'origine, e
- che siano pressoché equivalenti alle deroghe ammesse per i v.q.p.r.d. a norma dell'articolo 13 paragrafo 3.

Possono essere decise deroghe al paragrafo 2 quando vi sia identità tra il nome geografico di un vino prodotto nella Comunità e quello di un'unità geografica situata in un paese terzo, quando in tale paese detto nome è impiegato per un vino in conformità di usi antichi e costanti e a condizione che il suo impiego sia da detto paese regolamentato.

Articolo 32

1. L'indicazione del nome di una varietà di vite di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera d), per designare sull'etichettatura un vino importato può essere utilizzata solo se

a) il nome di tale varietà ed eventualmente un sinonimo figurano in un elenco da stabilire per ciascun paese terzo; tuttavia, in tale elenco non possono figurare nomi di varietà la cui coltura non è ammessa dalle disposizioni regolamentari del paese terzo interessato o che sono suscettibili di creare confusione con:

— il nome di una regione determinata o di una unità geografica utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d., di un vino da tavola o di un altro vino importato,

— il nome di un'altra varietà, geneticamente differente, coltivata nella Comunità;

b) il prodotto in questione è ottenuto interamente con uve della varietà di cui si prevede l'indicazione.

2. Possono essere decise deroghe al paragrafo 1, purché siano conformi alle disposizioni del paese terzo d'origine e:

— per quanto riguarda la disposizione di cui alla lettera a), esse riguardino una varietà che beneficia di una particolare notorietà sul mercato del paese terzo in questione,

— per quanto riguarda la disposizione di cui alla lettera b), esse siano pressoché equivalenti alle deroghe ammesse per i vini da tavola e per i v.q.p.r.d. ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 33

1. L'indicazione dell'annata di raccolta di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera e), è ammessa sull'etichettatura dei vini importati soltanto se:

a) tutte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino in questione sono state raccolte durante l'annata di cui è prevista l'indicazione;

b) è accompagnata dall'indicazione di una unità geografica, e

c) è ammessa in virtù di disposizioni del paese terzo interessato.

2. Possono essere decise deroghe al paragrafo 1, lettera a), in taluni casi, a condizione

— che siano conformi alle disposizioni del paese terzo d'origine,

— e che siano pressoché equivalenti alle deroghe ammesse per i vini da tavola e i v.q.p.r.d. ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2.

Sezione B

DOCUMENTI UFFICIALI E REGISTRI

Articolo 35

1. Per i vini importati destinati al consumo umano diretto che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 1, la designazione sui documenti ufficiali contiene l'indicazione:

a) del termine « vino »;

b) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco;

c) del paese terzo d'origine indicato nei documenti di cui al regolamento (CEE) n. 354/79 che accompagnano all'atto dell'importazione il vino in questione.

2. Per i vini destinati al consumo umano diretto designati da un'indicazione geografica ed inclusi nell'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 1, la designazione nei documenti ufficiali contiene l'indicazione:

a) del nome di un'unità geografica di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a);

b) della precisazione che si tratta di vino rosso, di vino rosato o di vino bianco;

c) del paese terzo d'origine.

La designazione di tali vini nei documenti ufficiali contiene inoltre le indicazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, enumerate in appresso, purché siano utilizzate o si preveda di utilizzarle sull'etichettatura:

a) il nome di un'unità geografica di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b);

b) una menzione relativa ad una qualità superiore;

c) il nome di una o di due varietà di vite;

d) l'annata di raccolta;

e) le precisazioni concernenti il modo di elaborazione o il tipo del prodotto, escluso quanto attiene al tenore di zucchero residuo;

f) le informazioni relative alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura che sono all'origine del vino medesimo.

3. Per i prodotti importati, diversi dai vini di cui agli articoli 25 e 26, la designazione nei documenti ufficiali contiene l'indicazione:

a) del tipo del prodotto; questa indicazione è effettuata utilizzando la definizione che figura nelle disposizioni comunitarie e che descrive il prodotto in questione nella maniera più precisa;

b) nel caso in cui:

- i vini o i mosti di uve in questione siano stati ottenuti nel paese terzo in cui sono state raccolte tutte le uve utilizzate: di tale paese terzo,
- le condizioni del primo trattino non siano soddisfatte: della menzione «prodotto importato».

Articolo 36

La designazione nei registri contiene:

- a) per quanto riguarda i vini importati destinati al consumo umano diretto che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 1:
 - le indicazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1,
 - il numero del documento di accompagnamento e la data della sua compilazione;
- b) per quanto riguarda i vini importati destinati al consumo umano diretto designati da un'indicazione geografica ed inclusi nell'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 1:
 - le indicazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, primo comma,
 - il numero del documento di accompagnamento e la data della sua compilazione;
- c) per quanto riguarda i prodotti importati diversi dai vini di cui agli articoli 25 e 26:
 - le indicazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 3,
 - il numero del documento di accompagnamento e la data della sua compilazione.

Articolo 37

La designazione dei vini originari dei paesi terzi e destinati al consumo umano diretto nei documenti rilasciati dagli organismi e laboratori competenti del paese terzo interessato ed esibiti all'importazione, in applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87, in particolare dell'articolo 70, contiene tutte le indicazioni necessarie affinché gli organismi competenti degli Stati membri o le persone fisiche o giuridiche o un'associazione di persone che agiscono in loro vece siano in grado di rilasciare un documento di accompagnamento conformemente all'articolo 32.

Sezione C

DOCUMENTI COMMERCIALI

Articolo 38

1. Se per un vino importato di cui all'articolo 25 non è compilato un documento di accompagnamento, la designazione nei documenti commerciali di cui all'articolo 1,

paragrafo 2, lettera c), contiene le indicazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Se, nei documenti commerciali, la designazione di tale vino contiene inoltre l'indicazione di una marca prevista dall'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), tale indicazione deve essere conforme all'articolo 40.

2. Se per un vino importato di cui all'articolo 26 non è compilato un documento di accompagnamento, la designazione nei documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), contiene le indicazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

Se, nei documenti commerciali, la designazione di tale vino contiene inoltre talune indicazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, tali indicazioni debbono essere conformi agli articoli 29, 30, 31 e all'articolo 40.

3. Per i prodotti importati, diversi dai vini di cui agli articoli 25 e 26, la designazione nei documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), contiene almeno le indicazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

4. Per i prodotti importati e messi in commercio sul loro territorio, gli Stati membri possono consentire che le indicazioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 siano apposte sui documenti commerciali mediante codice. Il codice deve essere tale da permettere all'organismo incaricato del controllo di procedere ad una rapida identificazione della designazione del prodotto in questione.

TITOLO II

PRESENTAZIONE

Articolo 39

1. Il presente titolo fissa le norme generali relative ai recipienti, all'etichettatura ed all'imballaggio:

- a) per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità,
 - dei prodotti di cui alla voce 2204 della nomenclatura combinata e
 - dei mosti di uve, anche concentrati, ai sensi dei punti 2 e 6 dell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, di cui alla voce ex 2009 della nomenclatura combinata;
- b) per quanto riguarda i prodotti originari di paesi terzi e che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato;

- dei prodotti di cui alla voce 2204 della nomenclatura combinata,
- dei mosti di uve, ai sensi del punto 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, di cui alla voce ex 2009 della nomenclatura combinata e
- dei mosti di uve concentrati, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. ..., di cui alla voce ex 2009 della nomenclatura combinata.

Tuttavia, questo titolo non si applica ai vini spumanti, ai vini spumanti gassificati, ai vini frizzanti, ai vini frizzanti gassificati ed ai vini liquorosi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. ...

2. Le norme di cui al paragrafo 1 sono applicabili ai prodotti detenuti per la vendita e a quelli messi in circolazione.

Articolo 40

1. I prodotti oggetto del presente titolo possono essere collocati o trasportati soltanto in recipienti:

- a) puliti all'interno;
- b) che non esercitino un'azione nociva sull'odore, sul gusto o sulla composizione del prodotto in questione;
- c) composti o rivestiti internamente di materiali ammessi al contatto delle denrate alimentari;
- d) destinati unicamente a contenere o trasportate prodotti alimentari.

2. L'utilizzazione dei recipienti può essere sottoposta a talune condizioni da determinare che garantiscano in particolare:

- a) la conservazione delle caratteristiche organolettiche e della composizione dei prodotti, e
- b) la distinzione della qualità e dell'origine dei prodotti.

3. I recipienti per il magazzinaggio dei prodotti di cui al presente titolo sono contrassegnati in caratteri indelebili, in modo che l'organismo incaricato del controllo possa procedere ad una rapida identificazione del loro contenuto mediante i registri o i documenti che li sostituiscono.

Tuttavia, per i recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, riempiti dello stesso prodotto ed immagazzinati insieme nella stessa partita, la marcatura dei recipienti può essere sostituita da quella della partita, purché tale partita sia nettamente separata dalle altre.

4. Può essere previsto che i recipienti adibiti al trasporto, specie le autocisterne, i carri-cisterna e le navi-cisterna, rechino in un punto ben visibile e in caratteri indelebili:

- a) una menzione che indichi che tali recipienti sono ammessi per il trasporto delle bevande o dei prodotti alimentari, e
- b) delle istruzioni speciali per la loro pulizia.

Articolo 41

1. Ai sensi dei titoli I e II

per etichettatura s'intende il complesso delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto i quali figurano sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul contrassegno attaccato al recipiente.

Non fanno parte dell'etichettatura le indicazioni, i contrassegni e gli altri marchi:

- previsti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri;
- relativi al fabbricante o al volume del recipiente, apposti direttamente in modo indelebile sul recipiente;
- utilizzati ai fini del controllo dell'imbottigliamento e precisati nelle modalità da stabilire;
- utilizzati per identificare il prodotto con un codice numerico e/o un simbolo leggibile da una macchina;
- relativi al prezzo del prodotto in questione;
- previsti dalle disposizioni degli Stati membri relative al controllo quantitativo e qualitativo dei prodotti sottoposti ad un esame sistematico e ufficiale.

2. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, a decorrere dal momento in cui il prodotto è messo in circolazione in un recipiente di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, tale recipiente deve essere etichettato.

Tale etichettatura deve essere conforme alle disposizioni del presente regolamento; lo stesso vale per i recipienti di volume nominale superiore a 60 litri qualora siano etichettati.

3. L'etichettatura è effettuata secondo le condizioni che saranno determinate.

Tali condizioni, che possono essere differenziate secondo i prodotti, hanno per oggetto in particolare:

- a) l'apposizione delle etichette sui recipienti;
- b) la dimensione minima delle etichette;
- c) la ripartizione, sulle etichette, degli elementi di designazione;
- d) la dimensione dei caratteri stampati sulle etichette;
- e) l'utilizzazione di contrassegni, illustrazioni o marchi;

- f) la lingua nella quale sono redatte le etichette, sempreché non sia prescritta dal presente regolamento.

Articolo 42

1. Ai sensi dei titoli I e II per imballaggio si intendono gli involucri protettivi, quali carte, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.
2. A prescindere dalle indicazioni necessarie per la spedizione o figuranti sugli imballaggi effettuati dai rivenditori al minuto alla presenza dell'acquirente, gli imballaggi non possono recare indicazioni relative al prodotto imballato non conformi agli articoli 2, 11, 20, 25, 26 e 27.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 43

1. La designazione e la presentazione dei prodotti di cui al presente regolamento, ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità dei medesimi, non devono essere erranee o di natura tale da creare confusione o da indurre in errore le persone cui si rivolgono, in particolare per quanto riguarda:

- le indicazioni previste agli articoli 2, 11, 20, 25, 26 e 27: questa disposizione si applica anche se dette indicazioni sono utilizzate in una traduzione, rinviano alla provenienza effettiva o sono corredate da menzioni quali «genere», «tipo», «metodo», «imitazione», «marchio» o simili,
- le caratteristiche dei prodotti, quali in particolare la natura, la composizione, il titolo alcolometrico volumico, il colore, l'origine o la provenienza, la qualità, la varietà di vite, l'annata di raccolta, il volume nominale dei recipienti, o una menzione relativa ad una qualità superiore,
- l'identità e la qualità delle persone fisiche e giuridiche o di un'associazione di persone, che partecipano o hanno partecipato alla fabbricazione o alla commercializzazione del prodotto.

2. Se la designazione, la presentazione e la pubblicità concernenti i prodotti di cui al presente regolamento sono completate con marchi, questi ultimi non possono comportare parole, parti di parole, segni o illustrazioni:

- a) che siano di natura tale da creare confusioni o indurre in errore, ai sensi del paragrafo 1, le persone cui si rivolgono, o
- b) che possano essere confusi dalle persone cui sono destinati con la designazione totale o parziale di un vino da tavola, di un vino di qualità prodotto in una regione determinata o di un vino importato la cui designazione è

disciplinata da disposizioni comunitarie o con la designazione di un altro prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 36, paragrafo 1, primo comma, o che siano identici alla designazione di tale prodotto, senza che i prodotti utilizzati per l'elaborazione dei prodotti finali summenzionati abbiano diritto a tale designazione o presentazione.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), il titolare di un marchio o registrato per un vino o un mosto di uve che sia identico:

- al nome di un'unità geografica più ridotta di una regione determinata utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d., oppure
- al nome di un'unità geografica utilizzato per la designazione di un vino da tavola di cui all'articolo 72, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, oppure
- al nome di un vino importato designato da un'indicazione geografica di cui all'articolo 26, paragrafo 1,

può, anche se non ha diritto a questo nome a norma del paragrafo 2, continuare ad usare tale marchio fino al 31 dicembre 2002 a condizione che il marchio in questione:

- a) sia stato registrato al più tardi il 31 dicembre 1985 dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente al diritto vigente al momento di questa registrazione e
- b) sia stato effettivamente utilizzato fino al 31 dicembre 1986 senza interruzione dopo la sua registrazione o, se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 1984, almeno dopo tale data.

I marchi conformi alle condizioni del primo comma non possono essere opposti all'utilizzazione dei nomi di unità geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, deciderà anteriormente al 31 dicembre 2002 dell'eventuale proroga del termine indicato al primo comma.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i marchi di cui al paragrafo 3, a mano a mano che essi vengono loro comunicati.

La Commissione ne informa gli organismi competenti degli Stati membri incaricati del controllo dell'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo.

Articolo 44

Se necessario, possono essere adottate norme per l'impiego dei numeri di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 44 bis

Gli organismi competenti in materia di sorveglianza e di controllo di prodotti di cui al presente regolamento possono, osservando le norme generali di procedura adottate da ciascuno Stato membro, esigere dall'imbottigliatore o da una persona che ha partecipato alla commercializzazione e di cui figura una menzione nella designazione o nella presentazione di questi prodotti la prova dell'esattezza delle menzioni utilizzate per la designazione o la presentazione, concernenti la natura, l'identità, la qualità, la composizione, l'origine o la provenienza del prodotto in questione o dei prodotti utilizzati durante l'elaborazione dello stesso.

Allorché tale richiesta proviene:

- dall'organismo competente dello Stato membro in cui è stabilito l'imbottigliatore o la persona che partecipa alla commercializzazione e di cui figura una menzione nella designazione o nella presentazione di questi prodotti, detto organismo richiede loro direttamente la prova,
- dall'organismo competente di un altro Stato membro, questo, nell'ambito della loro diretta collaborazione, fornisce all'organismo competente del paese in cui è stabilito l'imbottigliatore o la persona che partecipa alla commercializzazione e di cui figura una menzione nella designazione o nella presentazione di questi prodotti tutti gli elementi utili che consentano a detto organismo di esigere la prova in questione; l'organismo richiedente è informato del seguito dato alla propria richiesta.

Qualora gli organismi competenti constatino che tale prova non è stata fornita, le menzioni in questione sono considerate come non conformi al presente regolamento.

Articolo 45

1. La denominazione:

- a) « vino » è riservata ai prodotti rispondenti alla definizione che figura al punto 10 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87;
- b) « vino da tavola » è riservata ai prodotti rispondenti alla definizione che figura al punto 13 dello stesso allegato.

2. Fatte salve le disposizioni per l'armonizzazione delle legislazioni, il paragrafo 1 lascia tuttavia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di ammettere:

- l'utilizzazione della parola « vino » accompagnata da un nome di frutta e sotto forma di denominazione composta per la designazione di prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva,
- altre denominazioni composte comportanti la parola « vino ».

Se si fa uso di denominazioni composte di cui al precedente comma, deve essere eliminata qualsiasi possibilità di equivoco con i prodotti di cui al paragrafo 1.

Articolo 46

1. I prodotti la cui designazione o presentazione non corrisponde alle disposizioni del presente regolamento o alle relative modalità di applicazione non possono essere detenuti per la vendita, né messi in circolazione nella Comunità, né esportati.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti destinati all'esportazione, deroghe alle disposizioni del presente regolamento possono:

- essere autorizzate dagli Stati membri se la legislazione del paese terzo importatore lo esige,
 - essere previste nella modalità d'applicazione nei casi non compresi nel primo trattino.
2. Lo Stato membro nel cui territorio si trova il prodotto la cui designazione o presentazione non corrisponde alle disposizioni del paragrafo 1 prende le misure necessarie per sanzionare le infrazioni commesse secondo la loro gravità.

Lo Stato membro può tuttavia autorizzare la detenzione del prodotto in questione ai fini della vendita, dell'immissione in commercio nella Comunità o dell'esportazione, sempreché la designazione e la presentazione di detto prodotto siano rese conformi al paragrafo 1.

Articolo 47

1. Per un periodo transitorio che terminerà il 31 agosto 1979, gli Stati membri possono autorizzare, in deroga al presente regolamento, l'uso di menzioni complementari consentite a tale data per i prodotti che circolano sul proprio territorio.

2. Altre disposizioni transitorie saranno adottate per quanto riguarda:

- la messa in circolazione dei prodotti la cui designazione e presentazione non corrispondono alle disposizioni del presente regolamento,
- l'utilizzazione di scorte di etichette e di altri accessori per l'etichettatura stampati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate con la procedura prevista dall'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 48

1. Il regolamento (CEE) n. 355/79 è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

Per visto e i richiami agli articoli del regolamento abrogato vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 49

Il presente regolamento entra in vigore il ...

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO
TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 355/79	Presente Regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 3, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2bis	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo —
Articolo 9	Articolo 8
Articolo 10	Articolo 9
Articolo 11	Articolo 10
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 6	Articolo 12, paragrafo 5
Articolo 14	Articolo 13
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 16	Articolo 15
Articolo 17	Articolo 16
Articolo 18	Articolo —
Articolo 19	Articolo 17
Articolo 20	Articolo 18
Articolo 21	Articolo 19
Articolo 22	Articolo 20
Articolo 23	Articolo 21
Articolo 24	Articolo 22
Articolo 25	Articolo 23
Articolo 26	Articolo 24
Articolo 27	Articolo 25
Articolo 28	Articolo 26
Articolo 29	Articolo 27
Articolo 30, paragrafo 1	Articolo 28, paragrafo 1
Articolo 30, paragrafo 2	Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 30, paragrafo 3	Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 30, paragrafo 5	Articolo 28, paragrafo 4
Articolo 30, paragrafo 6	Articolo 28, paragrafo 5
Articolo 30, paragrafo 7	Articolo 28, paragrafo 6
Articolo 30, paragrafo 8	Articolo 28, paragrafo 7
Articolo 30, paragrafo 9	Articolo 28, paragrafo 8
Articolo 31	Articolo 29
Articolo 32	Articolo 30
Articolo 33	Articolo 31
Articolo 34	Articolo —
Articolo 35	Articolo 32
Articolo 36	Articolo 33
Articolo 37	Articolo 34
Articolo 38	Articolo 35
Articolo 39	Articolo 36
Articolo 40	Articolo 37
Articolo 41	Articolo 38
Articolo 42	Articolo 39
Articolo 43	Articolo 40
Articolo 44	Articolo 41
Articolo 44bis	Articolo 42
Articolo 45	Articolo 43
Articolo 46	Articolo 44
Articolo 47	Articolo 45
Articolo 48	Articolo 46
Articolo 49	Articolo 47

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto al consumo di burro

COM(88) 379 def.

(Presentata dalla Commissione il 7 giugno 1988)

(88/C 214/15)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1307/85 del Consiglio ⁽¹⁾ scade al termine della campagna lattiera 1987/88; che la sospensione dell'aiuto rischierebbe di provocare un aumento dei prezzi al consumo in alcuni Stati membri, a fronte di una situazione del mercato del burro che permane caratterizzata dalla presenza di eccedenze; che per evitare un calo dei consumi di burro in seguito ad un aumento brutale del suo prezzo

⁽¹⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 15.

occorre prorogare il regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1307/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1307/85 i termini « 1987/1988 » sono sostituiti dai termini « 1988/1989 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore all'inizio della campagna lattiera 1988/89.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di decisione del Consiglio concernente un'azione comunitaria per la costituzione e il potenziamento di Centri d'Impresa e Innovazione e della loro rete ⁽¹⁾

COM(88) 396 def.

(Presentata dalla Commissione il 7 giugno 1988 in virtù dell'articolo 149 terzo comma del trattato CEE)

(88/C 214/16)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, conformemente all'articolo 2 del Trattato CEE, la Comunità ha tra l'altro il compito di promuovere lo sviluppo armonioso delle attività economiche e l'espansione continua ed equilibrata dell'insieme della Comunità;

⁽¹⁾ GU n. C 33 del 11. 2. 1987, pag. 5.

considerando che, a norma dell'articolo 130 A del trattato, la Comunità deve sviluppare e proseguire la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica e sociale e, in particolare, adoperarsi per ridurre il divario tra le singole regioni e il ritardo che caratterizza le regioni meno favorite;

vista la comunicazione della Commissione sulla riforma dei fondi strutturali della Comunità (COM(87) def.),

considerando che il Consiglio ha recentemente approvato gli orientamenti su cui basare la politica e la strategia prevista dal programma d'azione in favore delle PMI, programma in cui si riconosce che lo sviluppo di un settore di piccole e medie imprese innovatrici e stabili rappresenta un elemento essenziale per la consolidare l'economia comunitaria e presenta la massima importanza per lo

sviluppo effettivo delle zone industriali in declino o non sufficientemente sviluppate, e per la creazione di nuovi posti di lavoro;

considerando che il rapido sviluppo delle piccole e medie imprese richiede il ricorso contemporaneo e coordinato ai singoli fattori che favoriscono la creazione di attività industriali;

considerando che uno degli obiettivi essenziali della politica regionale della Comunità consiste nel rafforzare e sfruttare il potenziale endogeno di sviluppo delle regioni; che i Centri d'Impresa e Innovazione rappresentano un mezzo idoneo per lo sfruttamento ottimale di questo potenziale nelle zone a vocazione industriale;

considerando che ciascun Centro d'Impresa e Innovazione rappresenta un organo locale, gestito con metodi imprenditoriali, il cui obiettivo è la costituzione di nuove PMI innovatrici, che offrono buone prospettive di sviluppo; nonché l'ammodernamento e il consolidamento delle PMI già esistenti;

considerando che il trattato non ha previsto i necessari strumenti specifici:

DECIDE:

Articolo 1

1. Per favorire il consolidamento delle piccole e medie imprese e sfruttare il potenziale di sviluppo endogeno delle regioni, la Commissione incoraggia la promozione e lo sviluppo di Centri d'Impresa e Innovazione, in appresso denominati « CII », il cui compito è costituire e promuovere piccole e medie imprese indipendenti, incluse le cooperative. Le azioni di promozione comprendono gli interventi in favore della cooperazione tra i CII, in particolare nell'ambito della rete europea di Centri d'Impresa e Innovazione (European Business and Innovation), Centres Network, Asbl (EBN).

2. Quest'azione è attuata nelle zone a vocazione industriale appartenenti alle regioni che fruiscono degli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale, dei programmi integrati mediterranei o appartenenti ai bacini occupazionali della CECA. I criteri per la selezione di queste zone sono illustrati nell'allegato I.

3. La Commissione garantisce l'equilibrio della ripartizione geografica per quanto riguarda l'assegnazione degli stanziamenti, tenendo conto della situazione socio-economica delle regioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

1. I CII sono enti locali misti pubblici e privati, gestiti con criteri imprenditoriali, autofinanziati dopo il periodo iniziale, il cui scopo è predisporre e applicare un sistema completo che consenta di:

— individuare e selezionare potenziali imprenditori e progetti innovatori di imprese,

— offrire ai potenziali imprenditori e alle piccole e medie imprese che presentano possibilità di diversificazione e/ o ammodernamento un programma completo dei servizi occorrenti per preparare, avviare e sviluppare positivamente nuove attività, che includa in particolare: la formazione degli imprenditori, attraverso meccanismi di autoselezione e assistenza; valutazione tecnica, ricerca, valutazione, sviluppo e trasferimento di tecnologie; gestione aziendale; commercializzazione; finanziamento; preparazione dei piani d'impresa,

— offrire alle nuove imprese, nella fase di avviamento, immobili industriali attrezzati.

2. I detentori del capitale dei CII possono essere gli enti locali e regionali, le associazioni di interesse locale o regionale, banche, imprese, privati. La quota di ciascun detentore non può raggiungere una percentuale tale da conferirgli una posizione di blocco.

Articolo 3

I CII instaurano relazioni convenzionali con i vari enti di sviluppo e finanziari locali e regionali, pubblici e privati, in grado di svolgere alcune delle funzioni di cui all'articolo 2.

Articolo 4

La Commissione può concedere contributi finanziari a favore delle seguenti operazioni, la cui descrizione figura nell'allegato 2:

— preparazione e avvio dei CII entro il limite del 50 % del costo dei lavori, per un massimo di due anni,

— messa a punto di metodi, modelli e procedure necessari per il miglioramento della gestione e dei servizi dei CII,

— attività promozionali per la costituzione dei CII.

Articolo 5

1. Gli enti locali promotori possono presentare alla Commissione una richiesta di contributo finanziario comunitario per le operazioni di preparazione e di avviamento dei CII.

2. Questi enti informano le autorità competenti degli Stati membri della presentazione della domanda. La

Commissione accerta con gli Stati membri, la compatibilità tra i propri interventi e gli eventuali provvedimenti e finanziamenti decisi a livello nazionale in favore delle stesse attività.

Articolo 6

I CII presentano alla Commissione, annualmente e per sei anni dalla data della loro costituzione, una relazione sui risultati ottenuti.

Articolo 7

Lo svolgimento della presente azione è previsto per un periodo iniziale di quattro anni (1988-1991). L'importo necessario per l'attuazione del programma durante tale periodo è valutato a 15 500 000 ECU, a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 8

La Commissione provvede all'applicazione della presente decisione. Essa riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito ai progressi e ai risultati dell'azione ogni due anni a decorrere dalla data della presente decisione.

Alla luce dei risultati ottenuti, la Commissione presenta all'inizio del quarto anno, se del caso, una proposta sulla prosecuzione della presente azione e su un suo eventuale adeguamento, allo scopo di adattarla alle esigenze di altre zone sfavorite, mettendo a disposizione le risorse occorrenti.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO 1

ELENCO INDICATIVO DEI CRITERI PER LA SCELTA DELLE ZONE DI INSEDIAMENTO DEI CENTRI D'IMPRESA E INNOVAZIONE (Articolo 1, 2)

I CII sono costituiti nei territori che fruiscono degli interventi del FESR e dei PIM e nei bacini di occupazione CECA. Tuttavia i CII sono destinati a zone a vocazione industriale in cui sono riscontrabili condizioni particolari per lo sviluppo e la riconversione industriale. A titolo indicativo si elencano le condizioni da prendere in considerazione nella fase di identificazione delle zone:

- zona o bacino di occupazione che disponga di attività industriali,
- presenza di una comunità di organismi di sviluppo, ad esempio camere di commercio, banche, agenzie di sviluppo,
- centri di competenza tecnica, università, centri tecnologici o di ricerca,
- possibilità di formazione e servizi di consulenza,
- manodopera disponibile,
- infrastrutture di comunicazione sufficienti.

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE OPERAZIONI (Articolo 4)

A. Lavori di preparazione per l'organizzazione e l'avviamento di Centri di Impresa e Innovazione

Il lavori preparatori includono in particolare:

- l'organizzazione e la sperimentazione iniziale delle funzioni e servizi di un CII, in particolare: ricerca, selezione e formazione di aspiranti imprenditori e di PMI che intendono diversificare o modernizzare la propria attività; preparazione di progetti; valutazione tecnica; ricerca tecnologica a livello locale e internazionale; servizi di consulenza in campo manageriale e su questioni legali, fiscali, commerciali, finanziarie; infrastrutture comuni;

- il ricorso a consulenti con comprovata esperienza nel montaggio di CII;
- la preparazione di piani d'impresa dei singoli CII;
- la costituzione e l'avvio dei CII.

B. *Messa a punto di metodi, modelli e procedure necessarie per il miglioramento delle attività dei Centri d'Impresa e Innovazione.*

Sono previste ricerche e prove di metodi, modelli e procedure che consentano un'attività proficua di centri, in particolare: metodi di programmazione commerciale, procedure di ricerca e valutazione tecnologica, marketing internazionale per le PMI e i CII.

C. *Operazioni promozionali per la creazione di Centri d'Impresa e Innovazione in zone specifiche.*

Queste operazioni includono l'organizzazione di seminari tecnici nelle zone di particolare interesse per la politica regionale comunitaria, nelle quali saranno costituiti dei CII.
